

**BREVIURIA**

*Collana diretta da Tommaso Marvasi*

---

IRENE BADARACCO

REGOLAMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI  
**AVVOCATI**

***INTRODUZIONE DI TOMMASO MARVASI***

***“A VISO APERTO”***

*IN APPENDICE:*

TABELLE RIEPILOGATIVE DEI COMPENSI

FORMULARIO BREVE DEI CONTRATTI PROFESSIONALI

OFFICINA GIURIDICA IANUA

## A VISO APERTO

*Note introduttive al commento al d.M. n. 140/2012 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero di Giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto – legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, legge 24 marzo 2012, n. 27”.*

*La professione di avvocato è (era?) realmente l’ultima professione liberale. L’accesso alla professione era ed è libera, senza alcun limite numerico. Il professionista è del tutto autonomo, effettivamente non legato al potere.*

*Chi viene ad vocato a sostegno di diritti altrui, svolge il suo ruolo in assoluta autonomia, guardando solamente al diritto da tutelare e fornendo al giudice la migliore prospettiva per la valutazione dei fatti e delle conseguenze.*

*Si tratta di un’autonomia piena ed effettiva, che risponde allo svolgimento di un ruolo sociale fondamentale ed imprescindibile e che rappresenta un baluardo contro l’abuso del potere, con la sua capacità di denunciare anche la eventuale non rispondenza al diritto di norme di legge (ed in questo periodo storico la nostra legislazione è stracolma di leggi che violano il diritto).*

*Sotto questo profilo la liberalizzazione delle tariffe – rectius: l’abrogazione delle tariffe – non dovrebbe neppure impressionarci, come categoria.*

*Il ruolo che gli avvocati svolgiamo è di assoluta delicatezza, non è fungibile, richiede non soltanto una preparazione adeguata ed il necessario tecnicismo per districarsi nell’universo legislativo e giurisprudenziale pressoché infinito del nostro ordinamento, ma impone anche di essere dotati di una forte personalità, di avere consapevolezza del proprio ruolo, di non divenire succube del cliente; ma anche, nella considerazione dovuta alla funzione svolta dal magistrato, di guardare allo stesso col massimo rispetto, ma allo stesso tempo senza sudditanza alcuna.*

*Se aggiungiamo anche la rettitudine dovuta dall’avvocato e la necessità di attenersi a principi etici, che esistono ben da prima della promulgazione del codice deontologico (io avrei preso pari pari il mirabolante “Elogio dei giudici scritto da un avvocato” di Calamandrei e lo avrei eletto a nostro codice morale) viene delineata la figura del professionista come dovrebbe essere sotto un profilo comportamentale.*

*Su questa base il passaggio alla modernità diventerebbe facile.*

*Ecco allora – in un quadro professionale siffatto e con tali presupposti – ben venga l’abrogazione delle tariffe forensi, la cui esistenza già di per sé dà fastidio ai grandi Studi internazionali di tipo anglo-statunitense che si sono insediati nei grandi Fori a partire dagli anni Novanta e ad alcuni importanti ed apprezzati Principi del Foro, le cui parcelle vengono da sempre redatte con voci generali spesso neppure ricomprese nel tariffario (“ricerca ed analisi dei riferimenti normativi e dei precedenti giurisprudenziali”; “inquadramento giuridico della questione esaminata”; “relazione preliminare”) e concluse con una forfettaria indicazione: “per l’intera attività...”.*

*Ben venga una snella e veloce procedura preliminare al giudizio, con finalità conciliative: ma non quella, mortificante e minima affidata anche a non giuristi; ma soprattutto sia essa non obbligatoria: perché tentare o non tentare una transazione è spesso una scelta strategica (a volta anche psicologica) del difensore: e nessuno può imporla o prevederla in un determinato momento.*

*Non c'è dubbio che la tendenza dei professionisti moderni, prima ancora della imposizione della mediazione obbligatoria, era di risolvere il contenzioso negli Studi professionali, velocemente, senza il bubbone del giudizio (che è una malattia: il Tribunale è l'ospedale delle controversie che non si riesce a definire): la causa che meglio rende è quella che viene definita velocemente perché consente l'immediato realizzo del saldo della parcella, che altrimenti si sposta di anni.*

*L'abrogazione delle tariffe forensi, quindi, finisce per non impressionare solamente una limitata elite di avvocati, che sono dotati di una elevata specializzazione e che abbiano un certo avviamento di clientela. Per intenderci: quelli che non hanno mai presentato una nota spese in un giudizio.*

*Costoro avranno sempre la capacità di imporre un proprio adeguato tariffario, per prestazioni particolari e difficilmente fungibili.*

*Completamente differente il discorso per gli avvocati soprattutto giurisdizionali, che assolvono un ruolo più normale (specialmente nel giudiziario civile) o per quelli che rappresentano grandi enti (banche, assicurazioni, multinazionali) in azioni per essi ordinarie.*

*L'inderogabilità dei minimi tariffari garantiva un corrispettivo adeguato a tutti costoro. L'eliminazione dei minimi – lo si è visto subito, fin dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, di conversione del d.L. n. 223/2006 (il c.d. “decreto Bersani”) – ha avvantaggiato solamente tali potentati economici, che hanno potuto imporre compensi spesso risibili e mortificanti.*

*L'abrogazione completa delle tariffe imposta dal Governo Monti è un tassello di quella riforma delle professioni che vorrebbe disegnare una nuova figura di professionista in genere e di avvocato in particolare e che vorrebbe aiutare i giovani ad emergere, consentendo loro di richiedere compensi minimi.*

*A mio avviso i giovani avvocati sono quelli che escono peggio dalla riforma: che, ribadisco, non nuoce solamente ad una elite.*

*Come spesso accade in Italia si muove da un principio condivisibile per pervenire a soluzioni imposte dall'alto, prone ai potentati economici, risolte con criteri e linguaggio burocratici, e che soprattutto si scontrano con una realtà che viene regolarmente ignorata.*

*La questione tariffaria costituisce solamente un tassello del goffo tentativo di riforma del sistema giustizia cui abbiamo assistito soprattutto in questo 2012, ma che, per la verità, era già iniziata nel 2010 con l'offesa (personalmente la vivo assolutamente in tal modo) della mediazione obbligatoria.*

*Il problema giustizia è stato solamente sollevato: in alcun modo, però, è stato realmente affrontato, evitando accuratamente qualsiasi riforma e proposta che intaccasse – o anche solo sfiorasse – le prerogative, i compiti e la responsabilità degli altri protagonisti. L'attenzione è stata rivolta esclusivamente alla parte privata del sistema giustizia – gli Avvocati, per l'appunto – implicitamente additati quali responsabili della lentezza della giustizia (“casa che pende, causa che rende”), dell'alto costo della stessa, del proliferare del contenzioso.*

*Qualsiasi ipotesi di riforma pensata o fatta, ha posto tutto il suo peso sugli Avvocati.*

*Ciò è avvenuto non soltanto con le riforme dei regolamenti professionali e con l'abrogazione delle tariffe, ma ancora precedentemente, con una serie di leggi che, prima imponendo l'assurdità – e l'offesa, ribadisco – della mediazione obbligatoria, poi riformando alcune disposizioni procedurali ed aumentando la misura del contributo*

unificato, hanno inteso porre ostacoli all'accesso alla giustizia.

*Il tutto a fronte di una situazione sociale non considerata, fatta da 240.000 Avvocati iscritti all'Albo, avendo l'inazione governativa e la situazione drammatica in cui non da ora versa il nostro Paese spinto i giovani laureati in giurisprudenza, che non trovavano sbocco in concorsi pubblici, ad "iscriversi all'Albo": che funge perciò da ammortizzatore sociale, dando a decine e decine di migliaia di giovani l'illusione di avere una occupazione.*

*Illusione che, ora, inesorabilmente è destinata a venire meno.*

*Ciò per due distinte ragioni.*

*La prima di natura economica, posto che l'abolizione delle tariffe forense, contrariamente a quanto voluto, penalizzerà la parte più debole dell'Avvocatura, che non riuscirà ad imporre compensi dignitosi (ciò che i minimi tariffari obbligatori garantivano anche ad un avvocato alle primissime armi) e che non verrà premiata, per una causa vinta, con una adeguata liquidazione.*

*La seconda ragione deve ravvisarsi nel tecnicismo sempre più specifico richiesto da Leggi sempre più complesse e finalizzate ad essere riservate soltanto da una minoranza acculturata. Lo Stato – come fa sempre allorché non riesce ad affrontare e regolare un fenomeno – pone carico del cittadino il problema dell'eccessivo contenzioso. Problema giustizia, quindi, che non viene risolto, come ci si dovrebbe logicamente aspettare, rendendo più certe e più semplici le leggi, o adeguando le strutture, ma dettando regole che limitano o rendono particolarmente difficoltoso ed oneroso l'accesso alla giustizia.*

*A fronte della conseguente inevitabile grande domanda di accesso al contenzioso, dovuto dalla contraddizione delle norme che regolano la nostra vita, le riforme procedurali approvate in questo scorso di estate finiscono per favorire una aspra selezione professionale: l'ammissibilità delle impugnazioni sembra essere riservato solamente a professionisti più attrezzati e più dotati di strumenti culturalmente sofisticati.*

*Si andrà delineando, quindi, una ulteriore mortificazione dell'Avvocatura, determinando non soltanto una considerevole fetta di autentica povertà, ma anche una diffusa frustrazione, di fronte alle inevitabili inammissibilità che verranno dichiarate e, peggio ancora, di fronte alle liquidazioni sanzionatorie previste dal nuovo sistema.*

*Gli Avvocati dovranno trovare la forza e la capacità e la professionalità per contrastare e superare un sistema che li vuole tenere oppressi, depressi e di basso profilo.*

*La stessa mediazione obbligatoria – che personalmente continuo a ripetere (la terza volta, fin qui, in questo scritto) reputo essere un'offesa personale a ciascun avvocato, implicitamente ritenuto creatore di contenzioso inutile – allorché venga affrontata in un adeguato ambito professionale, si trasforma in un formidabile strumento.*

*Taluni tra i più raffinati giuristi da noi conosciuti inizia a valutare la mediazione come un'opportunità reale di soluzione rapida delle controversie risolvibile nel solo ambito dell'Avvocatura, essendo il mediatore quasi sempre avvocato. Costoro affermano che un mediatore adeguatamente preparato sotto il profilo giuridico potrebbe aiutare i due contendenti a valutare le questioni di diritto poste e ad anticiparne la possibile soluzione. La mediazione, così portata nell'ambito di una discussione del diritto e non ad una trattativa per conseguire uno sconto, si trasformerebbe in una sorta di mini arbitrato che si concluderebbe con un verbale di*

conciliazione, anziché con un lodo. Si tratterebbe, insomma, di effettuare col mediatore quella funzione di filtro tipica dell'avvocato ("la causa è una malattia: se devi essere tu a promuoverla devi essere pressoché certo di uscire guarito"), che oggi, per la verità, è sempre meno praticata.

Ma non per colpa solamente degli avvocati, ma perché spesso si danno decisioni (che poi la Cassazione definisce finanche "abnormi") che incoraggiano anche la enunciazione di casi francamente improponibili. Il mediatore-avvocato, insomma, dovrebbe aiutare i contendenti a capire i limiti giuridici della domanda, favorendo una conciliazione che possa essere anticipatoria della probabile decisione del giudice.

Piuttosto, quindi, che cercare di delineare una figura moderna di avvocato, le disposizioni di legge intervenute, sembrano ricacciare indietro ogni tentativo di internazionalizzazione, volendo esse adattarsi non all'avvocato con una dimensione europea o addirittura internazionale, ma allo stereotipo di avvocato da commedia all'italiana, più furbo che intelligente, un po' lazzarone, benestante ma sostanzialmente pezzente: perché sempre legato alla necessità di quasi "rubacchiare" il compenso per la sua professione ("Presidè, m'ha chiest' i sordi", nota espressione rivolta da Alberto Sordi al giudice di "Un giorno in Pretura", additando il suo avvocato).

Così l'abrogazione delle tariffe forensi, se fosse stata tale, senza l'inadeguato rimedio dei "parametri", avrebbe sì lasciato all'inizio sconcertati e senza bussola, ma avrebbe imposto soluzioni nuove, moderne ed una necessaria rincorsa ed adeguamento anche da parte degli organi giurisdizionali che devono procedere alla liquidazione.

In realtà, come visto, l'abolizione delle tariffe non era finalizzata alla modernizzazione delle professioni, né a far conseguire un risparmio al cliente comune.

Essa, per come delineata rappresenta per l'Avvocatura una punizione mascherata, a quella pretesa e distorta immagine che di essa se n'è avuta. Una punizione per ridurre i compensi e per dare a chi deve procedere alla liquidazione l'alibi di applicare un criterio oggettivo, laddove nessuna oggettività in realtà esiste nel regolamento, che consente arbitrii e che considera fasi del processo, quelle che sono autonome procedure (ad esempio l'esecuzione).

La situazione, insomma, è veramente paradossale e ne finiranno sacrificati i diritti dei cittadini e mortificata una gran parte dell'Avvocatura: specie quella che svolge il suo ruolo con passione, competenza; che, insomma, "ci crede".

\*

Del resto non è una novità che l'Avvocatura italiana viva un momento particolarmente difficile e complesso: "forse il momento più critico della sua ultracentenaria storia", come espresso dall'Avv. Antonio Conte, dalla sua cattedra di Presidente del Consiglio dell'Ordine di Roma (biennio 2010-2011) in un suo noto ed apprezzato intervento a sostegno della categoria.

L'Avvocatura viene attaccata da ogni parte. Si mette in dubbio la sua funzione. Si ascrivono ad essa tutti i mali della giustizia: come visto, per mascherare le deficienze di altri protagonisti del settore e per coprire l'incapacità della pubblica amministrazione di offrire un servizio efficiente.

Dico tutto ciò, a viso aperto, volendo, con queste mie note introduttive al commento tecnico al Regolamento svolto dalla brava Irene Badaracco, certamente svolgere sì alcune considerazioni giuridiche, ma soprattutto compiere una verifica su uno dei punti più cari alla demagogia politica, quale quello delle spese di giustizia. Tema particolarmente gradito ai potentati economici: gli unici che dalla famigerata

*“liberalizzazione” delle tariffe e dal principio della inderogabilità dei minimi, hanno tratto vantaggi e gli unici che trarranno vantaggio dalla possibilità di società professionali con un socio, anche di maggioranza non professionista.*

*In realtà se muoviamo da una verifica del sistema pregresso all’abrogazione delle tariffe forense, alla situazione delineatasi sotto la vigenza del “decreto Bersani” che ha eliminato l’inderogabilità dei minimi, troveremo alcune sorprese e l’indicazione di una linea di condotta che, se fosse stata adottata da tutti gli Avvocati ed in tutti i giudizi, si sarebbe risolta in una formidabile azione.*

*Non ho la pretesa, nelle pagine che seguono, di affrontare la materia delle spese di giustizia pre-abrogazione delle tariffe, ma solamente di offrire spunti di riflessione su alcuni aspetti che a me paiono più rilevanti.*

*Il discorso, come detto, non può che muovere dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, di conversione del d.L. 4 luglio 2006, n. 223 (il c.d. “decreto Bersani”).*

*In sede di conversione, pur dopo la riaffermazione della portata “ideologica” del decreto, si è dovuto prendere atto che la natura in prevalenza contenziosa e giudiziale dell’attività d’avvocato imponeva di dovere fare riferimento a criteri oggettivi e predeterminati: praticamente la medesima esigenza che, oggi, dopo l’abrogazione delle tariffe, ha imposto l’adozione dei “parametri”.*

*Così la legge di conversione del “decreto Bersani” confermava il principio della soccombenza e la liquidazione delle spese, ad opera del giudice sulla base della tariffa forense obbligatoria nei suoi minimi a tale scopo, indipendentemente dall’accordo intervenuto tra professionista e cliente.*

*In primo luogo, dunque, occorre rilevare che il “decreto Bersani” non aboliva i minimi tariffari, avendo, solamente soppresso – limitatamente ad alcune ipotesi e col rispetto di formalità ben precise, quanto alla concreta applicazione – le disposizioni normative e regolamentari che prevedono l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime. In sostanza, il tariffario di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, è ancora in vigore; ma l’avvocato non aveva più l’obbligo sotto la sua vigenza di doverlo rispettare quanto ai suoi minimi, potendo derogare da essi, senza incorrere, come nel passato, in una attività deontologicamente censurabile.*

*Peraltro è bene avvertire subito che il terzo comma dell’art. 2233 cod. civ., nel quale è trasfuso il principio voluto dal decreto, prevede, che “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.*

*Il che limitava la non obbligatorietà della tariffa forense soltanto a quei casi regolati da apposita convenzione scritta.*

*Si trattava di due principi – obbligatorietà dell’applicazione della tariffa forense da parte del giudice e inderogabilità dei minimi anche verso il cliente, salvo specifico accordo scritto – che occorrerà tenere presenti in vari punti della nostra analisi.*

*Preliminarmente, però, prima di affrontare il tema specifico della liquidazione giudiziale delle spese legali sotto il “decreto Bersani”, occorrerà sgombrare il campo dalle qualunquistiche (e giornalistiche) affermazioni che la esistenza di tariffe obbligatorie avrebbe rappresentato una violazione delle disposizioni comunitarie.*

*Nulla di più falso.*

*Già con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99 (ma in senso conforme anche la sentenza 5 dicembre 2006, nelle cause C-94/04 e C-202/04) in tema di tariffe professionali degli avvocati, la Corte di giustizia delle comunità europee aveva stabilito essere valida la disposizione statale che fissava il principio della normale*

*inderogabilità dei minimi degli onorari, atteso che «gli artt. 5 e 85 del trattato CEE (divenuti artt. 10 Reg. CEE e 81 Reg. CEE) non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di norme che approvino, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, a condizione che lo Stato stesso eserciti, a mezzo dei suoi organi, controlli nei momenti dell'approvazione della tariffa e della liquidazione degli onorari».*

*La sentenza della Corte di Giustizia citata è stata posta più volte a base di decisioni della Suprema Corte che hanno rigettato la relativa eccezione di contrasto con la normativa comunitaria: Cass., 28 marzo 2006, n. 7094; Cass., 15 aprile 2008, n. 9878; Cass., 10 maggio 2007, n. 10704.*

*La questione comunitaria, sia pure in altri termini, è stata riproposta anche dopo il decreto Bersani.*

*È molto recente, del 29 marzo 2011, la sentenza sulla causa C-565/08, con la quale la Corte di Giustizia ha respinto il ricorso della Commissione europea contro l'Italia, affermando che l'esistenza di tariffe obbligatorie anche nei massimi, non limita il principio di concorrenza neppure con riguardo ad avvocati stranieri.*

\*

*Negata così l'esistenza di una pregiudiziale europea il discorso può correre fluido ad un veloce esame della nostra giurisprudenza domestica formatasi prima del d.M. n.140/2012 in commento in questo volume.*

*Un primo principio da verificare, parlandosi di liquidazione giudiziale delle spese sotto il decreto Bersani, è rappresentato dalla possibilità che detta liquidazione costituisse un vincolo nei confronti del proprio cliente.*

*Si trattava di stabilire, in altre parole, se l'avvocato che ottenesse una sentenza favorevole, nella quale vi fosse la liquidazione delle spese, sarebbe stato vincolato nei confronti del proprio cliente dalla quantificazione fatta dal giudice.*

*È una domanda che tutti gli Avvocati si sono sentiti porre. La risposta – lo sappiamo tutti – è negativa.*

*Non tutti conosciamo, però, la fonte normativa di tale principio. Ad essa risale esattamente la Suprema Corte, regolando, favorevolmente per l'avvocato, una lite riguardante proprio il diritto di richiedere una somma maggiore di quella determinata dal giudice: «In base all'art. 2 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, il cliente è tenuto al pagamento degli onorari nei confronti dell'avvocato indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali, mentre l'art. 61, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, prevede espressamente la possibilità che venga richiesto al cliente un onorario maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata alle spese; ne consegue che il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato – essendo regolato da criteri legali diversi – non può in alcun modo vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo» (Cass., 22 aprile 2010, n. 9633; in senso conforme anche Cass., 19 febbraio 2010, n. 3996).*

*Su detto art. 2 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127 torneremo in prosieguo: essendo esso fondamentale, quindi, e non essendo stato riproposto nel d.m. n. 140/2012.*

\*

*La liquidazione delle spese fatta dal giudice, peraltro sotto la vigenza del*

*decreto Bersani, non poteva derogare dalla tariffa forense. È lo stesso decreto, infatti, a disporre che “il giudice provvede alla liquidazione delle spese e dei compensi legali, sulla base della tariffa professionale”. Né sarebbe potuto essere diversamente, non potendo il giudice procedere in maniera fantasiosa. Ciò significa che, mentre l’avvocato è autorizzato a scendere volontariamente al di sotto dei minimi tariffari, il giudice, invece, avrebbe dovuto sempre rispettare le tariffe professionali. Dunque, l’avvocato avrebbe potuto sempre pretendere che la liquidazione delle spese fosse liquidata dal giudice in base alle tariffe professionali che, come detto, restavano in vigore.*

*Sotto altro profilo non deve sfuggire che la modifica in sede di conversione del “decreto Bersani” è andata ancora oltre del testo originale, introducendo l’obbligo per cliente e legale, di pattuire per iscritto, sotto pena di nullità, l’entità di compensi professionali che derogano alla Tariffa (così il nuovo testo del comma 3 dell’art. 2223 c.c. introdotto dalla Legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248).*

*A meno dunque di voler intendere che in mancanza di pattuizione scritta, l’avvocato non abbia alcun diritto al compenso professionale, si deve infatti ritenere che il nuovo testo dell’art. 2223, II comma, cod. civ. limitasse il suo ambito di applicazione alle ipotesi in cui cliente ed avvocato si fossero preventivamente accordati – e per iscritto, sotto pena di nullità – sull’entità della tariffa.*

*Un provvedimento che violasse detto principio, quindi, sarebbe stato in primo luogo illegittimo in quanto derogante dai minimi della tariffa forense, senza che fosse intervenuto in precedenza un accordo scritto tra il professionista e, ad esempio, una procedura concorsuale cliente: rimanendo per ciò stesso integra l’obbligatorietà della tariffa ed il diritto del difensore di essere compensato almeno con i minimi tariffari; e, per converso, la soggezione del giudice alle tariffe professionali forensi che, approvate con decreto ministeriale, hanno “natura subprimaria regolamentare” (Cass., S.U., 11 settembre 2007, n. 19014).*

*Dall’assorbente principio testé enunciato discendeva anche l’obbligo per il giudice di motivare analiticamente ogni qual volta “tagli” la nota spesa dell’avvocato.*

*Infatti, una volta che si fosse stabilito che la liquidazione debba avvenire conformemente alla Tariffa Forense, non è dubbio che trovano applicazione i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui «in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe» (Cass., 24 febbraio 2009, n. 4404; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 8 marzo 2007, n. 5318).*

*Così che «la concreta determinazione degli onorari dovuti ad un avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice quando essa risulti contenuta tra i limiti minimi e massimi della tariffa legalmente approvata» (App. Napoli, 29 gennaio 2009).*

*Si può ancora aggiungere che l’analitica motivazione richiesta al giudice che intenda ridurre gli onorari, stando alla giurisprudenza di legittimità, è particolarmente pregnante.*

*Si era addirittura sostenuto «che il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi*

senza indicazione delle voci non considerate o ridotte» (Cass., 7 ottobre 2009, n. 21371).

*Fermo restando, peraltro il principio che «in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge 3 giugno 1942, n. 794» (Cass., 1 giugno 2006, n. 13085; in senso conforme v. anche Cass. 7 ottobre 2009, n. 21371; Cass., 24 ottobre 2007, n. 22347; per spunti e sfumature differenti sul tema si leggano anche Cass. 7 ottobre 2009, n. 21371; Cass., 26 giugno 2007, n. 14744; Cass., 19 aprile 2006, n. 9082).*

*Fermi gli annotati principi potevano sorgere questioni in sede di impugnazione. Allorché, cioè, la questione della liquidazione delle spese fosse fatta oggetto di un appello o di un ricorso per cassazione.*

*Relativamente al ricorso di legittimità, ribadendo gli stessi concetti sulla necessità della motivazione è stato osservato, in senso contrario alla decisione n. 22347/2007 testé richiamata, come, con riferimento ai profili di ammissibilità, nella prospettazione dei motivi di impugnazione, «tuttavia, al fine di consentire – da parte della Corte di Cassazione – la verifica della corretta liquidazione delle spese processuali, il ricorrente non può limitarsi alla denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità, ma ha l'onere della specifica ed analitica indicazione delle voci e degli importi spettantigli» (Cass., 19 aprile 2006, n. 9082; si vedano anche Cass., 3 novembre 2005, n. 21325 e Cass., 27 ottobre 2005, n. 20904).*

*Nel giudizio di appello, invece, l'attenzione sembrava incentrarsi su differenti questioni.*

*In particolare ci si chiedeva se il giudice di secondo grado, in caso di accoglimento dell'appello, potesse modificare la liquidazione delle spese anche in mancanza di specifico gravame. La risposta è stata positiva posto che «in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese» (Cass., 22 dicembre 2009, n. 26985; si veda anche Cass. 3 maggio 2010, n. 10622; Cass., 19 novembre 2009, n. 24422; Cass., 3 maggio 2010, n. 10622; Cass., 17 gennaio 2007, n. 974).*

*Ciò che rileva ai fini del nostro discorso è, comunque, il vincolo che il giudice aveva alla tariffa forense ed il suo obbligo di dare ampia e specifica motivazione ogni qual volta si discostasse da essa.*

*Anche quando avesse ritenuto di ridurre gli onorari alla metà per cause di facile e pronta soluzione: «l'art. 60, comma 5, del R.D.L. n. 1578 del 1933 - disposizione non sostituita, ma solo integrata, da quella contenuta nella L. n. 794 del 1942, art. 4 - consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla sola voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, cui non fa riferimento detta*

norma, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata, pertanto, ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta dell'elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni; la riduzione dei minimi previsti dalla tariffa per gli onorari, in ogni caso, non può superare il limite della metà, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794 del 1942» (Cass., 3 6 2010, n. 13452).

*O quando avesse rigettato le domande di maggiorazione della tariffa: «in materia di liquidazione delle spese processuali, sussiste l'obbligo di motivazione della pronuncia giudiziale qualora, richiesta da parte del legale la maggiorazione di cui all'art. 5, D.M. n. 585 del 1994, con esplicitazione delle ragioni legittimanti una siffatta liquidazione (le quali non possono, tuttavia, consistere nel solo fatto della pluralità di assistiti) il Giudice disattenda le addotte ragioni» (Cass., 8 luglio 2010, n. 16153).*

\*

*Così se in ogni impugnazione la questione della liquidazione delle spese non effettuata in maniera conforme e non sorretta da adeguata motivazione fosse stata proprio da noi Avvocati sollevata con la ponderazione dovuta e non come un mero accessorio della domanda, si sarebbe ottenuto una maggiore considerazione ed una maggiore attenzione in linea generale alle ragioni anche economiche dell'attività di avvocato.*

*Certo sarebbe stata necessaria un'azione incisiva, posto che allorché il cliente è rappresentato da un potentato economico, quale ad esempio un Istituto di credito, riesce non soltanto ad imporre all'avvocato un patto economico che è mortificante per la nostra professione, ma addirittura a lucrare sull'attività dell'avvocato.*

*Come è accaduto sotto la vigenza del decreto Bersani, prevenendosi nelle pattuizioni di molti istituti di credito che l'eventuale maggiore liquidazione delle spese operata dal giudice rispetto a quanto da essa banca pagato all'avvocato andasse a vantaggio della Banca. Ciò che è una abnormità, un arricchimento alle spalle della nostra categoria, ritenuto che quasi sempre quanto pagato dalla Banca è molto meno di quanto veniva liquidato dal giudice sulla base dei minimi di tariffa.*

\*

*La soluzione attuale, portata dal d.M. n. 140/2012 pubblicato nella G.U. del 22 agosto 2012, regola il regime successivo all'abrogazione assoluta delle tariffe forensi: dettando parametri che i giudici sarebbero tenuti ad applicare nella liquidazione delle spese da farsi da parte di un organo giurisdizionale, "in mancanza di accordi tra le parti" ed applicabile "in via analogica" (affermazione pleonastica: l'interpretazione per analogia è prevista espressamente dall'art. 12, II comma delle preleggi, disp. sulla legge in generale) a tutti gli altri casi non espressamente regolati*

*Lo fa con la preoccupazione che i parametri adottati non possano in alcun modo intendersi quali minimi o massimi, che – al di là della rimozione del divieto di fare ad essi riferimento nelle pattuizioni tra Avvocati e cliente – essi non possano essere assunti quale valore assoluto, essendo il giudice, nella sua liquidazione non ancorato ai parametri, né nei limiti minimi, che in quelli massimi, senza necessità della motivazione cui era precedente tenuto allorché si discostava dai minimi.*

*Lo fa in maniera quasi punitiva, non prevedendo una norma analoga a quella di cui all'art. 2, II comma, dell'abrogata tariffa forense, ove veniva affermato che nei rapporti col proprio cliente, l'avvocato non era vincolato dalla liquidazione fatta dal*

giudice.

*Non è nostro il compito di interpretare le norme regolamentari contenute nel d.M. n. 140/2012.*

*Certo, però, che questa è una delle prima questioni che andranno dibattute, potendosi opporre da parte del cliente, vincitore del giudizio e, quindi, beneficiario della liquidazione a suo favore delle spese di lite a carico del soccombente, che l'avvocato – anche al di là degli accordi economici stipulati per iscritto – sia tenuto a limitare il proprio compenso a quanto liquidato dal giudice.*

*Altre questioni interpretative pongono proprio dei limiti all'esercizio di difesa.*

*Si pensi al comma 6 dell'art. 12 in tema di liquidazione delle spese giudiziali penali, ove si prevede: «Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli» (il medesimo comma è contenuto anche nell'art. 4 relativo alle liquidazione delle spese giudiziali civili ed amministrative). L'avvocato penalista che rifiuta l'acquisizione dei verbali nel caso limitamento della composizione del collegio giudicante, esercitando un diritto previsto dal nostro Ordinamento a tutela e garanzia dell'imputato, attua un comportamento dilatorio? Oppure esercita un suo diritto che, per quanto non consente una veloce definizione del processo, non è stato da lui causato, ma dall'incapacità del sistema di formare un collegio che possa rimanere inalterato per tutta la durata del giudizio?*

*Così come problemi enormi pone la previsione dell'art. 10 del Regolamento in relazione alle condanne ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, estese alle dichiarazioni di inammissibilità e di improcedibilità. Ci piace, sul punto, riportare le pertinenti osservazioni del CNF (nella memoria inviata al Consiglio di Stato in sede del parere da questo reso in sede consultiva):*

*«L'art. 10 della bozza dispone una drastica riduzione, pari alla metà, del compenso dovuto al difensore del soccombente nei casi di responsabilità processuale aggravata (di cui all'art. 96 c.p.c.), nonché d'inammissibilità, improponibilità, o improcedibilità della domanda.*

*In primo luogo occorre sottolineare che la previsione accosta irragionevolmente ipotesi del tutto diverse: da un lato le fattispecie di responsabilità aggravata, che presuppongono un accertamento della responsabilità della parte; e dall'altro i casi di definizione della controversia con una pronuncia di rito.*

*Secondariamente va detto che spesso inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità non sono esiti del tutto ipotizzabili (almeno con un ragionevole margine di certezza) sin dal momento della domanda (si pensi a disposizioni di legge difficilmente interpretabili, oscure, ambigue).*

*Molto spesso, poi, anche là dove (ad es.) l'inammissibilità può essere ragionevolmente ipotizzata, la proposizione in concreto della domanda risponde ad un'esigenza fondamentale di tutela del diritto costituzionale di difesa; di più, in alcuni casi si tratta di soddisfare un interesse dell'Ordinamento.*

*Viene in questa prospettiva in considerazione, emblematicamente, l'art. 360-bis c.p.c., che sanziona con l'inammissibilità il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza del giudice di merito che sia stata decisa conformemente a precedenti della stessa corte senza che sussistano – ad avviso di quest'ultima – ragioni sufficienti per mutare indirizzo interpretativo. Ciò significa che, a fronte di un orientamento più o meno consolidato, l'avvocato rischierebbe di veder dimezzato il suo compenso se proponesse un ricorso per cassazione anche quando ritenesse sussistere ragioni che*

dovrebbero indurre il cambiamento di opinione; il quale, non solo è sintomo di mobilità del diritto e garanzia della sua perenne sintonia con le esigenze mutevoli della società, ma è fenomeno più ricorrente di quanto di ipotizzi ed interessante anche la stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, come dimostrano le sentenze delle S.U. della Corte di cassazione n. 108/2000 e 23726/2007 in materia di frazionamento del credito che giungono a conclusioni opposte (la seconda negando ciò che la prima consentiva). Nessun ricorso avrebbe dovuto ragionevolmente proporsi in contrasto con l'orientamento della prima sentenza, eppure solo la sua proposizione in concreto ha consentito al Diritto di progredire per prevenire a sanzionare – come ha fatto la seconda sentenza – l'abuso del processo integrato dal frazionamento del credito.

Come si vede, il rischio di pronunce in rito del tipo di quelle ipotizzate dal Ministero, è consustanziale al ministero difensivo ed alla tutela dei diritti e non costituisce, di per sé ed in quanto tale, sintomo di un comportamento dell'avvocato dimentico dei suoi doveri di lealtà verso l'Ordinamento e per ciò da sanzionare; ed invece è proprio la prospettiva sanzionatoria quella considerata dal Ministero nel congegnare una norma, quale quella in commento, che parifica in modo inammissibile comportamenti diversi per finalità e modo d'estrinsecarsi e senza che la sanzione si corredi, nel suo operare, a valutazioni del giudice circa le ragioni della pronuncia in rito.

Oltre ad innestare uno scopo sanzionatorio in una normativa che ha tutt'altre finalità.

Non solo, anche il modo d'operare della norma è imperscrutabile sicché tutto si traduce in una disposizione irrazionale: infatti la riduzione non può costituire oggetto di condanna: è bene ricordare, infatti, che l'art. 91 c.p.c. prevede la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa, non di quella soccombente. Unica applicazione rilevante, pertanto, dovrebbe essere l'ipotesi di mancato accordo tra avvocato e cliente soccombente sulla determinazione del compenso: qualora il giudice dovesse provvedere alla sua liquidazione, di fronte ad una pronuncia di rito, dovrebbe disporre la riduzione automatica del 50%.

Oltre al caso citato, non si rinvergono ulteriori fattispecie applicative, se si prescinde da una ipotesi espressiva di irragionevoli interferenze con l'autonomia privata delle parti: si tratta del caso in cui l'avvocato abbia concordato col cliente preventivamente il compenso per la prestazione dovuta e, successivamente, il cliente, risultato soccombente, si rivolga ad un giudice al fine di contestare tale accordo. In tale evenienza il giudice, al ricorrere di una pronuncia di rito, dovrebbe disporre una riduzione del compenso del professionista, non residuando spazio per valutare le ragioni che hanno condotto a tale esito processuale né per la discrezionalità relativa alla possibilità di operare, o meno tale riduzione. Una interpretazione siffatta della disposizione consentirebbe al regolamento ministeriale di intervenire direttamente non solo sugli accordi relativi al compenso tra professionista e cliente, ma anche sulla libertà d'apprezzamento del giudicante, obbligato a riformarli in chiave sanzionatoria, con una eccezionale compressione dell'autonomia privata delle parti e del diritto soggettivo del professionista al compenso, mortificato, per giunta da un atto amministrativo, di carattere regolamentare, nulla disponendo al riguardo l'art. 9 del DL 1/2012».

*Per fortuna, abbiamo detto, non spetta a noi il commento del Regolamento e di norme ambigue e destinate ad aumentare il contenzioso.*

Tommaso Marvasi  
*Avvocato in Roma*

# IRENE BADARACCO

## ***REGOLAMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI***

**SOMMARIO:** 1. CONTESTO NORMATIVO. 2. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI AL REGOLAMENTO: FINALITÀ DI INDIRIZZO DELLA CONDOTTA DELL'AVVOCATO. 3. ABROGAZIONE DEGLI ONORARI, DELLE COMPETENZE E DELLE INDENNITÀ. 4. COMMENTO ALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI RIGUARDANTI L'AVVOCATO: IL "CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI". 5. IL "CAPO II – DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AVVOCATI". 6. AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE.

### **1. CONTESTO NORMATIVO**

La prima opera "Avvocati – commentario alle norme regolamentari" vuole essere un contributo all'analisi al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'art. 9, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27" – D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 195 del 22 agosto 2012), d'ora in avanti solo "Regolamento".

In questo primo volume sono esaminate le norme contenute nel Capo I "disposizioni generali" e nel Capo II "disposizioni concernenti gli avvocati" del Regolamento lasciando al seguito editoriale il commento della restante disciplina riguardante i Notai, i Dottori commercialisti ed Esperti contabili e le altre professioni tecniche.

Il commento sarà preceduto da una breve chiosa sui principi contenuti all'art. 9, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, di cui il Regolamento è norma di attuazione, al fine di rendere intelligibile la riforma in tema di liberalizzazione delle professioni.

Con il Regolamento, all'indomani dell'abrogazione delle tariffe, il Legislatore non si è limitato a indicare i parametri per la determinazione dei compensi professionali; con esso sono state introdotte previsioni che avranno importanti riflessi nello svolgimento dell'attività forense, nei rapporti avvocato / cliente e tra Ordini professionali e Istituzioni.

Gli "obiettivi e le necessità dell'intervento normativo" sono espressamente indicati nel documento redatto dall'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia denominato "analisi tecnico-normativa", in calce allo schema di regolamento trasmesso al Consiglio di Stato per il parere, nel quale è spiegato: «l'intervento normativo proposto si inserisce nell'ambito delle iniziative normative che il Governo deve promuovere nel rispetto di principi enucleati dal decreto legge 138/2011 in tema di liberalizzazione delle professioni regolamentate.

*In particolare, l'intervento regolatorio attua quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che abroga espressamente le tariffe professionali vigenti e rimette al ministro vigilante la determinazione dei parametri per la liquidazione del compenso del professionista da parte di un organo giurisdizionale.*

*Il legislatore primario ha chiaramente inteso superare il rigido modello tariffario, foriero tra l'altro di complesse controversie giudiziarie, rivalutando e stimolando la regola del mercato ed incentivando la libera negoziazione preventiva del compenso.*

*La liquidazione degli organi giurisdizionali, chiamati in via residuale a liquidare il compenso dei professionisti, è fondata sull'applicazione, di regola, di semplici parametri idonei a definire in concreto importanza e complessità dell'opera» ("Analisi tecnico-normativa", Ufficio legale del Ministero della giustizia, pag. 1).*

L'analisi dell'Ufficio legale del Ministero di giustizia desta molte perplessità,

perché se da un lato non vi è motivo di dubitare che l'intenzione del Governo fosse quella di rivalutare e stimolare "... *la regola del mercato incentivando la libera negoziazione preventiva del compenso*", dall'altra non si comprende fino in fondo la ragione della demonizzazione delle tariffe professionali, né la difficoltà o l'impossibilità di intervenire armonizzando vecchio e nuovo.

Tra l'altro, l'art. 3, quinto comma, lettera d), del D.L. 138/2011 in tema di liberalizzazione delle professioni – al quale il Regolamento avrebbe dovuto dare attuazione se nelle more e precisamente in sede di conversione in legge del D.L. 1/2012 non fosse stato abrogato – faceva ancora riferimento al sistema tariffario prevedendo che: "... *in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia*".

Chi conosce la previgente normativa sa bene che "il rigido modello tariffario" di "rigido" aveva oramai ben poco.

Tra l'altro, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio legale del Ministro, il sistema tariffario era perfettamente in linea con la normativa europea e i suoi principi (particolarmente interessante in argomento risulta l'esegesi della precedente normativa svolta dalla Corte di giustizia europea che invitiamo a leggere<sup>1</sup>), non rappresentando un

---

<sup>1</sup> Per una descrizione delle previgente disciplina si riporta uno stralcio della Sentenza del 19 febbraio 2002, procedimento C-35/99 della Corte di Giustizia europea nella quale con riguardo al "contesto normativo nazionale" è scritto: « Omissis. *il testo base che disciplina la professione dell'avvocato in Italia è il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 (GURI n. 281 del 5 dicembre 1933), convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36 (GURI n. 24 del 30 gennaio 1934), come successivamente modificato (in prosieguo: il "regio decreto legge")*.

*L'avvocato svolge una libera professione consistente in un'attività di rappresentanza e di assistenza nei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi. In Italia tale attività è affidata esclusivamente agli avvocati, il cui intervento è, di regola, obbligatorio (art. 82 del codice di procedura civile italiano).*

*Il Consiglio nazionale forense (in prosieguo: il "CNF") è disciplinato dagli artt. 52-55 del detto regio decreto legge. Esso è costituito da avvocati eletti dagli appartenenti alla categoria, uno per ciascun distretto di Corte d'Appello ed è istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.*

*L'art. 57 del regio decreto legge prevede che i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovuti agli avvocati e ai procuratori in materia civile, penale e stragiudiziale siano stabiliti ogni biennio con deliberazione del CNF. Le tariffe, una volta deliberate dal CNF, sono successivamente approvate dal Ministro, sentito il parere del Comitato interministeriale dei prezzi (in prosieguo: il "CIP"), ai sensi dell'art. 14, ventesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Suppl. ord. alla GURI n. 356 del 29 dicembre 1984), previa consultazione obbligatoria del Consiglio di Stato secondo quanto disposto dall'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Suppl. ord. alla GURI n. 214 del 12 settembre 1988).*

*L'art. 58 del regio decreto legge precisa che i criteri previsti dall'art. 57 del regio decreto legge sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie e al grado dell'autorità chiamata a conoscerle e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi. Per ciascun atto o serie di atti deve essere fissato un limite massimo e un limite minimo.*

*Ai sensi dell'art. 60 del regio decreto legge, la liquidazione degli onorari è fatta dall'autorità giudiziaria in base ai criteri stabiliti dall'art. 57 del regio decreto legge, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.*

*Tale liquidazione deve restare entro i limiti massimi e minimi fissati dall'art. 58. Tuttavia, in casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità delle controversie e quando il valore intrinseco delle prestazioni lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il limite massimo. Inversamente, egli può, quando la causa risulti di facile trattazione, attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In entrambi i casi, la decisione del giudice deve essere motivata.*

*La tariffa professionale forense di cui trattasi nella causa principale risulta dalla delibera del CNF 12 giugno 1993, modificata il 29 settembre 1994 (in prosieguo: la "delibera del CNF"), ed è stata approvata con decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 (GURI n. 247 del 21 ottobre 1994). L'art. 2 di tale decreto prevede che "gli aumenti di cui alle allegate tabelle decorrono dal 1° ottobre 1994 per il 50% e per il restante 50% dal 1° aprile 1995". Detto aumento scaglionato nel tempo è dovuto ai rilievi del CIP, in quanto tale comitato ha tenuto conto in particolare dell'aumento dell'infrazione. Prima di adottare la tariffa, il Ministero aveva nuovamente consultato il CNF, il quale, nella seduta 29 settembre 1994, aveva aderito alla proposta di rinviare l'applicazione della tariffa.*

*L'art. 4, n. 1, della delibera del CNF dispone l'inderogabilità delle tariffe minime stabilite per gli onorari degli avvocati e per gli onorari e i diritti dei procuratori. Tuttavia, qualora a motivo di particolari circostanze del caso appaia una sproporzione manifesta fra le prestazioni dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle, il n. 2 dello stesso articolo consente di superare i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dall'art. 5, n. 2, della delibera del CNF, ovvero scendere al di sotto dei minimi indicati nella tabelle, purché la parte che vi ha interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.*

*L'art. 5 della delibera del CNF fissa le regole generali per la liquidazione. Esso prevede, al primo comma, che nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo*

ostacolo reale all'attuazione del progetto di riforma di liberalizzazione della professione forense.

Il sistema tariffario, come previsto dalla legge, garantisce:

- a) l'uniformità in tutto il territorio nazionale dei parametri e degli importi per la determinazione dell'importo di ogni singola voce di diritti, onorari e indennità all'avvocato;
- b) fino a prima della riforma, l'esame preventivo dell'impatto economico e sociale della tariffa;
- c) quest'ultima per completezza nella descrizione dei momenti caratterizzanti l'attività forense e versatilità si utilizzava per il calcolo del compenso professionale, delle spese giudiziali e fungeva da parametro per l'autorità giudiziaria nel procedimento monitorio e come strumento di calcolo delle note spese e degli onorari e diritti nei precetti;
- d) il sistema tariffario tutelava i professionisti da una concorrenza "sregolata e abusiva" e i clienti sul piano della trasparenza e del contenimento dei costi per la difesa consentendo nel contempo il controllo disciplinare da parte degli Ordini distrettuali<sup>2</sup>;
- e) la conoscenza dei criteri e dei parametri preventiva da parte del cliente attraverso la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale di approvazione del progetto del CNF;

---

*all'attività svolta dall'avvocato dinanzi al giudice. Il secondo comma prevede che, per le causa di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti. Il terzo comma aggiunge che nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, si può tener conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell'urgenza richiesta per il compimento delle singole attività. Nelle causa di straordinaria importanza la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti ...».*

L'analisi della Corte di giustizia europea sul quadro normativo previgente in materia è illuminante, e foriera di numerosi spunti di riflessione. La Corte non solo salva perché descrive una realtà diversa da quella oggi riportata nei lavori preparatori della riforma ma anche perché tale ermeneutica è senz'altro condotta da una Corte garante del rispetto delle norme europee e con una visione europeista.

La Corte europea concludendo la sua analisi sulla precedente disciplina afferma in diritto: «Omissis.

*la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale non contiene modalità procedurali, né prescrizioni di merito idonee a garantire, con una probabilità ragionevole, che il CNF si comporti, in sede di elaborazione del progetto di tariffa, come un'articolazione del pubblico potere che agisce per obiettivi di interesse pubblico.*

*Tuttavia, non risulta che lo Stato italiano abbia rinunciato ad esercitare il suo potere di decisione in ultima istanza o a controllare l'applicazione della tariffa, come tendono a confermare le circostanze menzionate al punto 10 della presente sentenza.*

*Da un lato, il CNF è incaricato soltanto di approntare un progetto di tariffa privo, in quanto tale, di forza vincolante. In mancanza di approvazione da parte del Ministero, il progetto di tariffa non entra in vigore, e resta in vigore la tariffa precedentemente approvata. Per questo motivo, il Ministro ha il potere di far emendare il progetto dal CNF. Inoltre, il Ministro è assistito da due organi pubblici, il Consiglio di Stato ed il CIP, dai quali deve ottenere il parere prima di qualsiasi approvazione della tariffa.*

*Dall'altro, l'art. 60 del regio decreto legge dispone che la liquidazione degli onorari è effettuata dagli organi giudiziari in base ai criteri stabiliti dall'art. 57 del regio decreto legge, tenuto conto della gravità e del numero di questioni trattate. Inoltre, in talune circostanze eccezionali, il giudice può, con una decisione debitamente motivata, derogare ai limiti minimi e massimi fissati in applicazione dell'art. 58 del regio decreto legge.*

*Pertanto, non si può ritenere che lo Stato italiano abbia delegato ad operatori privati la responsabilità di prendere decisioni di intervento nel settore economico, il che potrebbe a privare del suo carattere pubblico la normativa di cui trattasi nella causa principale. Per i motivi esposti ai punti 41 e 42 della presente sentenza, non gli di può neanche contestare di imporre o di favorire la conclusione di intese in contrasto con l'art. 85 del Trattato o di rafforzarne gli effetti.*

*Occorre quindi risolvere le questioni pregiudiziali nel senso che gli artt. 5 e 85 del Trattato non ostano all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla basi di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia adottata nell'ambito di un procedimento come quello previsto dalla normativa italiana. ...».*

<sup>2</sup> L'Istituto tariffario "non assolve solo all'esigenza di tutela dei professionisti da una concorrenza sregolata ed abusiva, ma tutela anche gli utenti del servizio forense sul piano della trasparenza e del contenimento delle pretese patrimoniali degli stessi professionisti" (Consiglio di Stato, sez. consultiva atti normativi, parere 26 gennaio 2004, n. 4061/03, pag. 10).

- f) oltre al fatto che il sistema tariffario non escludeva la negoziazione del compenso professionale tra cliente e avvocato e il raggiungimento di un accordo economico in tal senso (dopo l'entrata in vigore della c.d. "*Legge Bersani*").

La tariffa era un mezzo per il contenimento dei costi di gestione del piccolo Studio legale e si inseriva in un impianto normativo che prevedeva un confronto dialettico tra CNF e Ministero della giustizia oltre che l'intervento (in casi di contestazione dell'importo richiesto a titolo di compenso dal professionista) dell'Ordine distrettuale per l'accesso alla disciplina di prima istanza ovvero per il rilascio del c.d. "parere di congruità".

La tariffa riconosceva *ex lege*, anche in assenza di accordo economico tra avvocato e cliente, il rimborso forfettario delle spese generali (contenute tra l'altro entro determinate percentuali), a copertura dei costi di gestione di Studio non documentabili<sup>3</sup>.

La disciplina desunta dal sistema tariffario non rappresentava un privilegio, essa mirava soltanto a garantire e rendere concreti la libertà, l'indipendenza, l'autonomia della professione forense, il rispetto del segreto professionale, e l'onorabilità e il decoro dell'avvocato che oggi invece sembrano seriamente minacciati.

Come osservato la previgente normativa prefigurava gli organi di rappresentanza della categoria: il CNF e gli Ordini distrettuali.

Nella vigenza del sistema tariffario l'avvocato aveva la possibilità di esperire delle procedure semplificate e celeri, e per questo anche meno onerose, per il recupero delle somme dovute a titolo di compenso, oggi non più accessibili.

In effetti, con l'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, c.d. "*decreto Bersani*" (convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248 e pubbl. nella G.U. n. 186 del 11 agosto 2006, *Supplemento ordinario*, n. 183), erano già state previste importanti novità, quali:

- l'abrogazione dell'art. 4, D.M. 127/2004 ("*Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali*", pubbl. G.U. n. 115 del 18 maggio 2004), che sanciva l'inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti nella tariffa professionale per la prestazione di avvocato;
- l'abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari che prevedevano il divieto di commisurare il compenso dell'avvocato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
- la prescrizione della forma scritta richiesta *ad substantiam* dei patti conclusi tra avvocato e cliente per la determinazione della misura del compenso;
- la liquidazione delle spese giudiziali e dell'emolumento professionale afferente l'attività legale giudiziale e di patrocinio a spese dello Stato in base ai criteri e ai valori indicati nella previgente tariffa forense.

Per effetto della successiva previsione contenuta nel D.L. 5/2012, veniva modificato l'art. 2233 c.c., che prevede: «*il compenso se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo [le tariffe o] gli usi, è determinato dal giudice.*

*In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.*

*Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».*

Seguiva il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012, n. 189), rubricato "*Regolamento recante riforma degli ordinamenti*

<sup>3</sup> Occorre chiarire sinora che il Regolamento non vieta il rimborso delle spese anche forfettarie dal momento che espressamente è sancito che le spese di ogni natura non sono ricomprese nel compenso all'avvocato. Pertanto si ritiene che queste possano essere comunque richieste a titolo di rimborso delle spese difficilmente documentabili che l'avvocato senz'altro sostiene per lo Studio.

*professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*”, che disciplina le modalità di accesso alle professioni regolamentate e il tirocinio, la formazione continua, introduce l’obbligo di stipulare l’assicurazione per la responsabilità professionale, regola la pubblicità informativa, istituisce presso il Consiglio dell’ordine gli organismi di disciplina i cui componenti, scelti tra soggetti indicati in un elenco di nominativi proposto dai relativi consigli dell’ordine, saranno nominati dal presidente del Tribunale del circondario entro il quale hanno sede.

In un tale contesto s’inserisce l’art. 9, D.L. 1/2012, prescrivendo, ai commi da 1 a 5, quanto segue: «*sono abrogate le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico.*

*Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.*

*Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, che deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.*

*Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. ...».*

Vengono abrogate le tariffe professionali nonché le disposizioni che per la determinazione del compenso al professionista rinviano alle tariffe.

Per effetto della norma si “impone” la contrattazione negoziale tra avvocato e cliente per la determinazione del compenso e si prevede, in caso di mancato accordo tra le parti, la possibilità di adire l’organo giurisdizionale che deciderà tenendo conto dei “... *parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante*”.

Per evitare la liquidazione giudiziale, l’avvocato dovrà: 1) al momento del conferimento dell’incarico, stipulare – secondo le “*forme previste dall’ordinamento*”, ossia, in forma scritta prescritta *ad substantiam*, ex terzo comma, art. 2233 c.c. – l’accordo economico con il cliente; 2) e, in ogni caso, rendere nota al cliente previamente la misura del compenso attraverso il preventivo di massima.

Con l’accordo economico il professionista, al fine di soddisfare l’obbligo di informativa *ex lege*, dovrà indicare: a) il grado di complessità dell’incarico; b) gli oneri ipotizzabili, dal momento del conferimento fino alla conclusione del mandato

professionale; c) i riferimenti per l'identificazione della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, con il relativo massimale e ogni variazione successiva. L'obbligo di copertura assicurativa acquisterà efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del D.P.R. 137/2012, cit. (14.8.2013), per consentire la negoziazione delle convenzioni collettive, ex art. 5 del D.P.R. stesso. Da quel momento la violazione di tale obbligo costituirà illecito disciplinare.

In ogni caso, la misura del compenso dovrà essere previamente resa nota al cliente attraverso un preventivo di massima e adeguata all'importanza dell'opera e pattuito indicando, per ciascuna prestazioni, le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

In mancanza di accordo: *“nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali”*, ex art. 9, D.L. 1/2012, cit.

I parametri a cui fa riferimento il Legislatore nella norma di cui sopra, da utilizzare per la liquidazione giudiziale del compenso e delle spese giudiziali (ex terzo comma, art. 9 D.L. cit.) sono indicati nel Regolamento che andremo tra breve ad esaminare, precisando sinora che tale disciplina ultima non si applica per la determinazione dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice, ex T.U. delle spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Prima però è opportuno evidenziare, volendo imporre una riflessione sul punto, che con la formulazione dell'art. 9 D.L. cit., è stato implicitamente abrogato il procedimento disciplinato all'art. 57 regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, come successivamente modificato, che riconosceva al CNF il potere/dovere di dare impulso alla procedura per l'adeguamento delle tariffe forensi (o meglio dei parametri e degli importi per diritti e onorari da porre a base del calcolo del compenso) e nel contempo il ruolo di unico rappresentante dell'avvocatura con funzione di concertazione e consultazione con il Ministero della giustizia.

Oggi la procedura dettata dal Regolamento e i principi contenuti all'art. 9 D.L. 1/2012 non prevedono alcun momento di confronto tra Ministero e Ordini professionali.

Non è riconfermato il ruolo assoluto di rappresentanza al CNF.

Non c'è un obbligo a carico del Ministero di consultazione preventiva o di richiesta di parere al CNF, anche non vincolante.

La normativa consentirebbe al Ministero di convocare in luogo del CNF altra associazione professionale ritenuta “rappresentativa” e adottare in tal modo decisioni che si rifletterebero su tutta la categoria. Questa ipotesi per niente fantasiosa si è già verificata nella fase di ideazione e formazione dello schema di regolamento consegnata al Consiglio di Stato per il suo parere; lo stesso schema che oggi, con minimi aggiustamenti, è lettera del Regolamento convertito in legge<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> In effetti, nel documento denominato “Osservazioni sulla bozza di DM recante parametri” del 2 luglio 2012, redatto dal Consiglio Nazionale forense e trasmessa al Consiglio di Stato, è scritto: «omissis. **Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.**

... non vi è traccia di un benché minima motivazione che consenta di apprezzare in quale modo il ministero sia giunto ad indicare un determinato valore piuttosto che un altro.

Che sussista, invece, un'esigenza di esplicitazione dell'iter logico seguito, si ricava dall'analisi che il Consiglio di Stato in funzione consultiva effettuò quanto si trattò di controllare la bozza del DM 127/2004 col quale furono poi approvate le vigenti tariffe forensi; in quel caso il Consiglio di Stato chiese giustamente conto al Ministero del percorso logico e dei calcoli effettuati, non prima di aver ammonito che l'istituto italiano tariffario “non assolve solo all'esigenza di tutela dei

Proseguendo nell'analisi dei principi che hanno ispirato la normativa regolamentare evidenziamo che in sede di conversione in legge del D.L. 1/2012 sono state apportate modifiche al testo dell'art. 9, D.L. cit., con l'aggiunta, al terzo comma, di una disciplina transitoria che consentiva di applicare le tariffe abrogate, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, *“sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.

Per effetto di tale previsione, essendo stato adottato il Regolamento, l'organo giurisdizionale potrà applicare d'ufficio le previsioni regolamentari anche per liquidare le spese giudiziali a prescindere dal fatto che tra le parti e i rispettivi difensori vi sia o meno un accordo economico per il compenso.

Così che continueranno ad essere liquidati i compensi agli avvocati in base alle tariffe solo nel caso in cui l'attività professionale sia stata svolta prima dell'entrata in vigore del Regolamento 23 agosto 2013<sup>5</sup>.

Nell'ipotesi di accordo sul compenso, si ritiene che le spese giudiziali liquidate in base al criterio della soccombenza vadano ad aggiungersi all'emolumento convenuto a vantaggio dell'avvocato della parte vincitrice, salvo ovviamente diverso accordo scritto tra difensore e cliente.

Come osservato, l'art. 9 D.L. cit. in esame interviene a regolare anche i rapporti tra avvocato e il tirocinante. Al riguardo prevede che al praticante venga riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

Il tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi. Per i primi sei mesi il tirocinio potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra Consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubbliche amministrazioni e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.

La norma è chiaramente intesa ad evitare che vi siano ostacoli o ritardi all'accesso alle libere professioni.

In base all'attuale disciplina, vista l'abrogazione della tariffa forense (e con essa della previsione contenuta all'art. 4, rubricato *“Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio”* che stabiliva: *«gli onorari sono ridotti alla metà per chi è praticante avvocato autorizzato al patrocinio»*), il praticante abilitato può stipulare l'accordo economico con il

professionisti dalla concorrenza sregolata ed abusiva, ma tutela anche gli utenti del servizio forense sul piano della trasparenza e del contenimento delle spese patrimoniali degli stessi professionisti” (*Consiglio di stato, sez. consultiva atti normativi – parere 26 gennaio 2004, n. 4061/03 – Pres. De Lise, Est. Pozzi, pag. 10*).

*Ciò significa che l'amministrazione deve illustrare le ragioni, il percorso logico ed i calcoli effettuati dandone conto negli atti che accompagnano il provvedimento stesso. Il tutto, se del caso, producendo dei modelli di parcella, come in sede istruttoria chiese il Consiglio di Stato nel 2003 (Consiglio di Stato, parere cit.). Nulla di tutto ciò si rinviene in alcuna parte del provvedimento all'esame.*

*Unico ma insufficiente cenno al riguardo è contenuto nella sezione 2 (procedure di consultazione), dove si fa riferimento a consultazioni intervenute “tra l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia e l'area tecnica, in particolare, il centro studi”. Si fa cenno poi ad una interlocuzione avuta con “rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti, che hanno avanzato elaborati studi di fattibilità della tabella in relazione alle ipotesi normative prospettate”. Altre consultazioni si sarebbero svolte con il Consiglio nazionale notarile, e con il non meglio precisato “mondo associativo forense”, ma in ogni caso non con questo Consiglio nazionale forense. ...» (CNF documento cit., pag. 3, in appendice).*

<sup>5</sup> Si segnala tuttavia l'Ordinanza del TAR Brescia n. 1528/2012, con la quale circa la domanda di liquidazione giudiziale del compenso all'avvocato per attività giudiziale prestata da questo in altro giudizio definito con sentenza n. 1121/2012 il 19 luglio 2012 (ossia prima dell'entrata in vigore del Regolamento) si è stabilito: *«... la materia è disciplinata dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2012, che ai sensi del proprio art. 42 entra in vigore dal giorno successivo alla propria pubblicazione e ai sensi del precedente art. 41 si applica a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore»*.

cliente o ottenere la liquidazione del compenso giudiziale in base al Regolamento senza alcuna riduzione dell'emolumento.

## 2. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI AL REGOLAMENTO: FINALITÀ DI INDIRIZZO DELLA CONDOTTA DELL'AVVOCATO.

Veniamo all'esame del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 195 del 22 agosto 2012, recante "*la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'art. 9, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27*".

Il Regolamento si compone di quarantadue articoli, raccolti in sei Capi, con allegate le tabelle A, B e C, contenenti i valori numerici per la liquidazione giudiziale del compenso professionale.

In questa prima parte sono commentate, come anticipato, le quattordici norme contenute nel Capo I "*disposizioni generali*" e nel Capo II "*disposizioni concernenti gli avvocati*", tenuto conto dei valori e dei criteri desumibili dalle tabelle A e B, concernenti gli avvocati.

La parte dedicata alla professione forense è quella che desta maggiori perplessità, per l'idea di fondo che ha ispirato l'intera disciplina che pare fortemente in contrasto con l'essenza stessa della professione forense.

Come osservato in precedenza il Regolamento non è che un tassello della riforma che il Governo sta con tenacia portando avanti.

All'indomani dell'abrogazione delle tariffe e delle disposizioni che rinviavano a queste per la determinazione del compenso agli avvocati, il Governo interviene a regolare la materia riconoscendo all'autorità giudiziaria dei poteri sull'attività forense (di sindacato, di indirizzo e di controllo) che neanche i giudici possono avere se si vuole continuare ad alimentare il "diritto vivente" attraverso l'effettivo esercizio dell'azione a tutela dei diritti inalienabili della persona.

La professione forense deve essere libera e svolta in modo autonomo.

L'impianto della disciplina potrebbe indurre a pensare che si è scelto il tema del compenso per regolare anche altro e poter, se necessario, dissipare ogni dissenso attraverso un semplice *slogan*: l'avvocatura insorge solo quando in un momento in cui tutti fanno i sacrifici si interviene incisivamente per eliminare i paletti alla libera concorrenza e adeguare ai tempi che corrono i loro compensi.

In effetti, non è solo della misura del compenso che si discute e comunque può sempre essere risolto questo problema attraverso la sottoscrizione di un accordo economico.

Così che, per effetto della riforma, solo il cliente che stipula l'accordo economico sarà veramente libero di esercitare l'azione e libero di difendersi.

Così che si potrebbero intravedere due avvocature, due mondi e due giustizie.

La riforma ha senz'altro il merito di aver riacceso le coscienze dei professionisti messo in primo piano il tema dell'etica e imposto a tutti noi di interrogarci sulla ragione della nostra esistenza e sul nostro futuro.

Basta scorrere velocemente il pugno di norme che ci riguarda per comprendere la formidabile portata negativa della riforma.

I nuovi criteri a cui l'organo giurisdizionale dovrà fare riferimento, in via residuale, per la liquidazione del compenso e delle spese giudiziali sono vari.

*In primis* i criteri generali, costituiti da riferimenti quali, ad esempio, la complessità, l'importanza, il pregio o l'urgenza dell'opera, ecc., rimessi al pieno e insindacabile apprezzamento del giudice, e altri invece consistenti in soglie numeriche, come i c.d. "valori medi di liquidazione" e dati percentuali.

I criteri generali lasciano massima discrezionalità al giudice perché sono previsti pochi scaglioni e larghe forbici percentuali di aumento e di diminuzione del valore medio,

nessun obbligo di motivazione e soprattutto: *«in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa»* (art. 1, settimo comma).

Oltre ai criteri suddetti, troviamo nel regolamento anche specifiche previsioni alle quali il giudice dovrà “di regola” attenersi, che mirano surrettiziamente a provocare il disinteresse dell’avvocatura per alcune tipologie di contenzioso ovvero al controllo dell’attività dell’avvocato o all’indirizzo di questa, imponendo la riduzione del compenso che sarebbe dovuto in base ai criteri generali (si vedano ad esempio gli artt. 8, 9, 10), salvo diversa decisione del giudice, da motivare.

Ci sono inoltre previsioni solo apparentemente premiali (come l’art. 3, terzo comma: *«quando l’affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono»* o l’art. 4, comma quinto: *«quando il procedimento si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dell’articolo 11»*) o altrimenti di carattere punitivo (come l’art. 1, sesto comma: *«l’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’art. 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso»*) con evidente finalità di indirizzo e, in alcuni casi, addirittura di controllo sull’attività (come ad esempio per effetto dell’art. 4, sesto comma, in base al quale: *«costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli»* ovvero, l’equivalente in sede giudiziaria penale, art. 12, sesto comma: *«costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l’adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli»*).

Nel Regolamento ritroviamo due diverse formulazioni di carattere punitivo che consentiranno all’organo giurisdizionale di condizionare in vario modo l’attività dell’avvocato: a) per effetto della prima tipologia (esempio artt. 8, 9, 10 ecc.) il giudice, anche al solo fine di procedere rapidamente e ridurre il carico di lavoro – che inevitabilmente deriverà da una tale farraginosa procedura – sarà orientato a seguire alla lettera i criteri generali e le previsioni particolari del Regolamento, stando attento a non “uscire dal seminato” per non dover motivare la decisione difforme e così giungere – per la interrelazione dei criteri – alla liquidazione di un esiguo e mortificante compenso; b) mentre per effetto della seconda tipologia il giudice, assumendo un ruolo decisamente più attivo, potrebbe a sua discrezione applicare una previsione particolare di carattere punitivo (come ad esempio qualora ritenesse che il mancato assenso dell’avvocato alla rilettura degli atti in caso di mutamento del collegio nel giudizio penale non sia invero dettata da esigenze della difesa ma integri piuttosto l’ipotesi della condotta dilatoria volta ad ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli, ai sensi dell’art. 12, sesto comma) interferendo in maniera incisiva sull’attività difensiva.

In altre parole con il regolamento si è arrivati ad attribuire a condotte legittime, processualmente e strategicamente rilevanti per la difesa un altro significato, tra l’altro di carattere negativo. Tuttavia questo connotato negativo non è oggettivo consentendo o meno al giudice di adottare il provvedimento di carattere sanzionatorio (morale e patrimoniale). Così che l’avvocato, unico responsabile per i danni che potrebbero derivare al suo cliente, per evitare la riduzione della misura del compenso dovrebbe spiegare al giudice o al cliente la ragione per la quale si è avvalso oppure no di una previsione di legge.

Il giudice è oggi organo di disciplina dell’avvocato, organo che può adottare una

sanzione che è sia pecuniaria, comportando una diminuzione della misura del compenso professionale, quanto lesiva dell'immagine e dell'onorabilità e del decoro.

In effetti, il potere che l'organo giurisdizionale sulla disciplina verrà ulteriormente potenziato dalla previsione contenuta all'art. 8 del D.P.R. 137/2012 che istituisce presso i consigli dell'ordine i consigli di disciplina territoriali ai quali affida compiti di istruzione e decisione delle questioni riguardanti gli iscritti sancendo altresì che i componenti il consiglio territoriale verranno nominati dal presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede.

Inoltre, per le disposizioni regolamentari, quando non è il giudice a sollevare dubbi sulla condotta del difensore c'è sempre il cliente che potrebbe avere interesse ad avanzare contestazioni sul suo operato.

In ogni caso le previsioni specifiche prevalgono sulle soglie numeriche indicate, anche a mezzo percentuale, e “*di regola*” (come troveremo scritto più volte nel Regolamento) devono essere rilevate d'ufficio dal giudice e applicate, salvo l'obbligo di motivazione.

### 3. ABROGAZIONE DEGLI ONORARI, DELLE COMPETENZE E DELLE INDENNITÀ.

Ritroviamo nel regolamento l'abrogazione degli onorari, dei diritti e indennità.

Il passaggio da diritti, onorari e indennità a compenso unico non è evidenziato nella riforma, né spiegato adeguatamente negli atti preparatori.

Il compenso è unitario, nel senso che non esiste una distinzione tra onorari, diritti e indennità, come avveniva con le tariffe previgenti ma non significa che i diritti verranno liquidati come in passato: ossia riconosciuti e quantificati.

La portata del precetto è anch'essa formidabile.

Non solo si è avuto un ingiustificato ridimensionamento della pretesa economica dell'avvocato ma si è privata di ogni rilevanza la componente dell'attività procuratoria.

Si tratta di tutte quelle attività pratiche che vengono svolte perché lo prescrive la norma processuale. Tutti noi sappiamo che il processo è dinamico e si evolve, salvo rare eccezioni, solo per atto della parte.

Allora ogni deposito, ogni notificazione, ogni accesso all'ufficio, ogni richiesta copie insomma ogni attività procuratoria che l'avvocato compie in maniera sorda e poco eclatante è importante, fondamentale, necessaria.

Gli avvocati per effetto delle norme regolamentari vedono abrogare una componente essenziale della propria attività che non sarà né riconosciuta, né monetizzata dall'organo giudiziale anche rimarrà l'obbligatorio per l'avvocato di continuare a svolgere la sua attività sostenendo costi e assumendosene ogni conseguente responsabilità.

Il Ministero semplicemente ha affermato, nella relazione illustrativa: «... con l'abrogazione delle tariffe risulta definitivamente superata la distinzione tra onorari e diritti, oltre che indennità.

*Questo è un necessario precipitato sia in termini di rottura con il sistema tariffario sia in termini sistematici.*

*Infatti:*

- i) il «compenso» evoca chiaramente un concetto unitario;*
- ii) come conferma anche la disciplina del preventivo (art. 9 comma 4, cit.), lo scopo della riforma è rendere massimamente intellegibile la focalizzazione del corrispettivo dovuto, e dunque semplice, nella massima misura possibile, la sua struttura, superando perciò parcellizzazioni e duplicazioni anche parziali;*
- iii) non si giustificerebbe, quindi, una duplicità o una differenza di parametri, cui invece la legge assegna un'univoca funzione unitaria, oltre che residuale rispetto all'accordo.*

*Ciò posto, non resta che prendere a riferimento principale, per il parametro, il precedente onorario perché:*

- a) unitariamente riferito all'opera prestata (tanto che, a differenza con i diritti, secondo il tradizionale orientamento della Suprema Corte, andava liquidato «con la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, [con] quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita»: Cass. n. 8160 del 2001);*
- b) parametricamente declinato rispetto agli stessi valori di controversia, e non fisso come per il "diritto".*

*Ciò non toglie che, nella individuazione dei parametri numerici di orientamento per fasi, si è tenuto conto anche dei valori di costo riferiti ai precedenti diritti, in quanto relativi, in via integrativa, alla componente "attuativa" piuttosto che propriamente "valutativa" dell'attività professionale. Senza, però, obliterare che:*

- *non poteva in alcun modo rivivere sotto altre formali spoglie la duplicità in esame (si pensi all'onorario per la redazione e non solo per la preparazione di un atto introduttivo della lite davanti al giudice: voce 15 della tabella A delle tariffe, e corrispondente diritto, voce n. 3 della tabella B), e*
- *la suddivisione in fasi, correlata alla parametrizzazione in funzione di un compenso unitario, supera l'idea di un "diritto" distinto per ogni frazione di attività anche quando, ad esempio, consista nella partecipazione a un'udienza di mero rinvio (voce 19 della tabella B della tariffa: v. Cass. n. 920 del 1994).*

*L'unicità del compenso mira dunque a dare spessore alla semplificazione insita nell'abrogazione delle tariffe. Questa semplificazione costituisce a sua volta un utile supporto alla riduzione delle asimmetrie informative che possono essere implicate non solo da fisiologiche lacune di trasparenza del mercato, ma anche da un eccesso d'informazioni incidenti sullo stesso, dovute alla frammentazione e parcellizzazione delle componenti delle informazioni stesse, come poteva ragionevolmente dirsi delle più che complesse e non facilmente intelleggibili tariffe precedenti» («Relazione illustrativa», Ufficio legale del Ministero della giustizia, pag. 7).*

In concreto l'accorpamento dei diritti, degli onorari e delle indennità sotto la unica voce di compenso si è tradotto nell'ingiustificata soppressione di una consistente componente dell'emolumento dell'avvocato, legata principalmente ad attività pratiche ma pur sempre essenziali, necessarie e qualificanti l'attività forense.

Sono oggi prive di ristoro molte delle voci dei diritti inserite nelle previgenti tariffe (quali corrispettivi ad esempio per l'attività di collazione, accesso all'ufficio e deposito, ecc.) in quanto ritenute mere duplicazioni di spettanze già ricomprese in altri importi.

Bisogna dire che anche molte attività procuratorie ancora riconosciute nel regolamento come la voce "partecipazione alle udienze" sono ricomprese nel valore medio di liquidazione ma in misura limitata calcolata in base ad una previsione *standard* delle fasi in cui si articola il processo, come sarà spiegato meglio nel prosieguo.

Nella definizione della procedura di liquidazione ritroviamo la distinzione dell'attività forense in stragiudiziale e giudiziale e con riguardo a quest'ultima la ripartizione in penale, civile, amministrativa e tributaria.

La misura del compenso per l'attività stragiudiziale dovrebbe essere determinata tenendo conto di elementi qualitativi e quantitativi generici quali: "*valore e natura dell'affare*", il "*numero e importanza delle questioni*" trattate, numero delle ore complessivamente impiegate per la prestazione da doversi valorizzare in base al "*prezzo di mercato*" e altre varie ed eventuali ma comunque sterili determinazioni. Questi parametri inservibili per una liquidazione non sono neanche accompagnati da indicazioni che possano in qualche modo orientare l'interprete o semplicemente dare un'idea di massima della possibile misura del compenso per una determinata prestazione.

Il compenso afferente l'attività giudiziale dovrebbe essere liquidato invece con riguardo alle prestazioni rese per ogni fase giudiziaria (che sono ad esempio nel processo civile dinanzi al Tribunale: la fase di studio, la fase istruttoria, la fase decisoria e fase esecutiva).

Per ciascuna fase del giudizio il giudice avrà un "*valore medio di liquidazione*" che sarà diverso (maggiore o minore) in base allo scaglione di riferimento individuato avuto riguardo al valore della controversia, determinato *ex art. 5*.

Il valore medio di liquidazione potrà essere aumentato o diminuito in base a valori percentuali.

Tuttavia, al Capo I "*disposizione generali*", settimo comma, art. 1, viene precisato – riconoscendo così ulteriore discrezionalità al giudice nella determinazione della misura del compenso – che: «*in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel*

*presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa».*

Tale previsione è stata inserita anche per affermare che il “parametro” al quale l’organo giurisdizionale si rapporta in sede di liquidazione è profondamente diverso dalla “tariffa”, con la quale non deve essere confuso, avvertendo l’esigenza che tali nuovi parametri non devono “*prestarsi a fungere da tariffa mascherata*”.

In effetti, si comprende chiaramente che l’unico parametro in questa materia è la discrezionalità dell’organo giurisdizionale, tra l’altro di regola esentato dall’obbligo di motivazione.

Si è affermato al riguardo che: «*La descritta impostazione risulta l’unica che rispetta non solo la differenza altrimenti vanificata tra «parametro» e «tariffa», ma anche, e contestualmente, la manifesta valorizzazione dell’accordo, e cioè del mercato, operata dalla novella del 2012, attesa la conseguente induzione all’accordo che, all’opposto, con la rigidità delle tariffe, è stato strutturalmente disincentivato*» (“*Relazione illustrativa*”, cit., pag. 2).

Leggendo l’intero impianto normativo si ritiene che ci sarà bisogno di “grande capacità persuasiva” per convincere l’organo giurisdizionale della necessità di liquidare un compenso superiore a quello calcolato in base al valore di medio aumentato degli aumenti percentuali prestabiliti; solo l’osservazione della prassi giudiziaria ci consentirà di comprendere la vera portata applicativa della previsione.

In questo momento possiamo solo evidenziare che, recependo i principi enucleati dal decreto legge 138/2011 in tema di liberalizzazione delle professioni, come affermato dal *Legislatore primario*, il Regolamento tende chiaramente a un forte e generalizzato contenimento del compenso all’avvocato, senz’altro inferiore a quello del passato a discapito del maggiore tecnicismo e specializzazione richiesti al professionista e della competitività.

Riduzione del compenso al quale probabilmente non seguirà una diminuzione del costo del servizio legale ai clienti a causa dell’aumento delle spese di giustizia (dovuto all’innalzamento dei valori del contributo unificato ovvero per la sua imposizione ad alcune controversie che in passato ne erano totalmente esenti) e per gli ulteriori esborsi che l’avvocatura dovrà sostenere per nuovi costi di gestione degli Studi professionali imposti dalle recenti norme di riforma delle professioni (D.L. 7 agosto 2012, n. 137).

In effetti, l’avvocato già sopportava una sorta di trattenuta alla fonte del proprio compenso per l’aumento delle spese dovuto all’innalzamento del contributo unificato. Infatti, in molti casi non si può domandare al cliente di corrispondere un acconto spese e onorari d’importo superiore a quello imposto dalle regole del mercato, soprattutto in un momento di crisi come questo, con la conseguenza di vedere diminuire sensibilmente il margine di profitto già di molto ridotto a causa della pressione fiscale e dell’aumento del contributo previdenziale.

Inoltre, è proprio su questo versante che probabilmente arriveranno nuove sorprese, sicuramente non gradite, a causa della diminuzione del compenso e quindi del contributo previdenziale alla Cassa, ritenuto che “*con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali*”, ex art. 9, D.L. 1/2012, cit.

#### 4. COMMENTO ALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI RIGUARDANTI L'AVVOCATO: IL "CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI".

##### *Articolo 1 – Ambito di applicazione e regole generali*

L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.

Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.

I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.

Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.

Per gli incarichi non conclusi, o prosezioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

La disposizione in esame, avente carattere generale, si applica a tutte le professioni sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia.

In ossequio a quanto disposto all'art. 9, D.L. n. 1/2012, che "impone" la regola della negoziazione del compenso, il Regolamento prescrive che, in difetto di accordo tra le parti (professionista / cliente), l'organo giurisdizionale debba liquidare l'emolumento all'avvocato applicando le disposizioni del Regolamento.

Per "*in difetto di accordo*" s'intende la mancanza di un accordo economico.

Come osservato esaminando il contenuto dell'art. 9, D.L. cit. l'accordo economico dovrà essere redatto in forma scritta *ad substantiam* (ex art. 2233 c.c.) e dovrà contenere, ai sensi del quarto comma, indicazioni circa: 1) il grado di complessità dell'incarico; 2) gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione del mandato professionale; 3) e gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale con il relativo massimale e ogni variazione successiva, come previsto all'art. 5, D.P.R. n. 137/2012. Riguardo a quest'ultima prescrizione si tenga conto che, ai sensi dell'art. 5 cit., l'avvocato sarà tenuto a stipulare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto (ossia entro il 14 agosto 2013), la polizza per danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività forense, ricomprendendo in tale copertura anche quella per la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente. La violazione di tale prescrizione costituirà illecito disciplinare.

Si ritiene che per la validità dell'accordo economico non sia sufficiente una scrittura privata che contenga gli importi per compenso, rimborso di spese di lite e indennità, occorrerà che siano soddisfatti tutti i requisiti sopra indicati, servendo a provare la preventiva contrattazione con il cliente della misura del compenso e l'assolvimento dell'obbligo d'informativa imposta dalla legge sui contenuti necessari.

E' previsto che l'organo giurisdizionale possa applicare analogicamente le disposizioni del Regolamento ai casi non espressamente regolati dallo stesso.

Chiarito che il Regolamento non si applica alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, che soggiace alla disciplina di cui al T.U. sulle spese di giustizia, il combinato disposto della novella in esame con il terzo comma dell'art. 9, D.L. n. 1/2012, consente di utilizzare il Regolamento per la liquidazione delle spese giudiziali a prescindere dall'esistenza o meno di un accordo economico in base al principio della soccombenza.

Inoltre, i criteri dettati nel Regolamento per le altre professioni possono essere applicati dall'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso all'avvocato qualora la natura dell'attività prestata da questo si presti ad essere meglio valorizzata. Perciò qualora l'avvocato abbia svolto attività di revisore contabile, si potrà fare riferimento alla disciplina dettata per il calcolo del compenso dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

In sede di recepimento delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento, l'Ufficio legale del Ministero della giustizia chiariva: «*la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso.*

*Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che “il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.*

*Ancora, il comma 5 indica che “sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”.*

*Ne consegue che:*

- i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell'accordo già enucleabile dall'art. 2233 c.c., in incipit del primo comma;*
- ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell'abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: **a)** non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e **b)** esclude implicitamente la necessità, per l'organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l'associazione professionale» cui si riferisce l'art. 2233 c.c.;*
- iii) i punti di riferimento in sede giurisdizionale divengono quindi: importanza e complessità dell'opera e, implementando la chiave sistematica dell'art. 9 rispetto all'ultimo inciso del secondo comma dell'art. 2233 c.c., il pregio della stessa, che riflette in termini giustificativi il razionale rilievo del decoro della professione.*

*Il presente decreto – ha natura evidentemente regolamentare stanti i caratteri di generalità e astrattezza delle previsioni che deve contenere – non può quindi riprendere la logica tariffaria della rigida predeterminazione di griglie liquidatorie, ma, orientando in modo tendenzialmente omogeneo la funzione giurisdizionale in relazione ai generali principi di ragionevolezza e unicuique suum tribuere, offra alla stessa «parametri» e non più «tariffe».*

*Questa differenza impone un ruolo centrale alla valutazione latamente giudiziale del caso concreto, con conseguenti rilevanti forbici di implementazione dei parametri numerici comunque ritenuti utili alla suddetta funzione di orientamento, ed esclusione di ogni inderogabilità, minima e massima, delle soglie individuate ai fini di un'applicazione cui «di regola», ma senza alcun vincolo, si guida l'organo giurisdizionale stesso.*

*La descritta impostazione è l'unica che rispetta non solo la differenza altrimenti vanificata tra «parametro» e «tariffa», ma anche, e contestualmente, la manifesta valorizzazione dell'accordo, e cioè del mercato, operata dalla novella del 2012, attesa la conseguente induzione all'accordo che, all'opposto, con la rigidità delle tariffe, è stato strutturalmente disincentivato» (“Relazione illustrativa”, cit., pag. 1 e segg.).*

Ne discende che il Regolamento attribuisce ampia discrezionalità all'organo giurisdizionale. Organo che dovrà assolvere i suoi compiti istituzionali e, nello stesso tempo, sobbarcarsi l'onere della liquidazione delle spese giudiziali e del compenso all'avvocato attraverso una procedura farraginoso e insidiosa, che necessita di una istruttoria degna di un giudizio ordinario di accertamento del credito. Un credito tra l'altro incerto e dubbio quanto al *quantum* e persino nell'*an*.

Il punto spacciato come di forza ma in verità di debolezza dell'intera riforma è proprio la discrezionalità lasciata all'organo giudiziario; variabile che rende pressoché impossibile determinare a priori le spettanze e che ha trasformato l'autorità giudiziaria in organismo dedito alla compilazione della parcella all'avvocato.

E' evidente che questa discrezionalità non potrà garantire all'avvocato la certezza del *quantum debeatur*, né l'uniformità e l'uguaglianza di trattamento.

Potrebbero verificarsi persino discriminazioni di genere dalle quali sarebbe veramente difficile potersi difendere in assenza di parametri certi.

In ogni caso sarebbe imbarazzante se cominciasse a circolare nei Tribunali delle tariffe non ufficiali, utilizzate dai giudici per semplificare la procedura di liquidazione.

Probabilmente è proprio a causa della discrezionalità dell'organo giudiziario che si avranno importi più modesti in alcuni contesti (anche solamente geografici) e più alti altrove tanto che si potrebbe verificare un mutamento della geografia di interesse da parte dei grandi Studi professionali a discapito del sistema giustizia, del diritto vivente e senz'altro a danno dei fruitori dei servizi legale.

Sicuramente i valori medi di riferimento indicati nelle tabelle allegate al Regolamento porterà a sviluppare dei compensi di importo più basso a quelli che si avrebbero utilizzando le vecchie tariffe aggiornate in base ai dati ISTAT sul costo della vita.

Negli atti preparatori della riforma c'è traccia della discussione provocata dalla richiesta di chiarimento avanzata dal CNF su questo aspetto. In particolare, il Consiglio di Stato nel suo parere aveva chiarito: *“la Sezione prende atto del criterio utilizzato consistente nel partire dalla abrogate tariffe professionali aggiornandone i valori, e osserva che tale adeguamento non deve necessariamente essere pienamente corrispondente all'incremento Istat per le professioni liberali.*

*Con parere n. 3229 del 2 luglio 2010, questa Sezione si è già espressa ... nel senso che l'adeguamento può anche avvenire in misura inferiore all'indice Istat soprattutto “in un momento in cui gran parte del Paese è stata chiamata a sostenere sacrifici per far fronte alla contingenza economica e finanziaria”.*

*Tali considerazioni sono ancora più valide oggi con l'aggravarsi della crisi finanziaria, e inducono a suggerire di contenere l'adeguamento rispetto alle precedenti tariffe in misura inferiore a quello indicato dall'amministrazione.*

*Peraltro il valore dei nuovi parametri, come mero indice di riferimento, e la profonda differenza con le vecchie tariffe costituiscono elementi idonei a supportare la scelta di un adeguamento di misura inferiore rispetto a quello contenuto nelle tabelle allegate allo schema di regolamento.” (Parere del Consiglio di Stato, 5 luglio 2012, cit., pag. 8).*

Ecco perché nel Regolamento venivano previste percentuali di aumento o di diminuzione del valore medio di liquidazione: privando l'organo giurisdizionale di forbici di oscillazione dei valori medi liquidazione, *“si innescherebbe un altro e ben più consistente rischio: quello di appiattare le liquidazioni giudiziali sul valore medio di liquidazione, rimasto unico e del tutto anelastico parametro certo di riferimento. Il tutto, per un verso, con l'alto rischio di pregiudizio dell'unicuique suum tribuere, per altro verso, con l'alto rischio di deviazioni disomogenee nelle liquidazioni giudiziali, che non potrebbero considerarsi un obiettivo da perseguire, e, per altro verso ancora, con serio*

*rischio di conseguente incremento del contenzioso*” (“*Relazione illustrativa*, dell’Ufficio legale del Ministero della giustizia, cit., pag. 4).

Segno che i valori medi di liquidazione non sono da soli in grado di garantire il decoro della professione, *ex art. 2233 c.c.*

E’ evidente che nel caso di liquidazione giudiziale del compenso, con o senza diminuzione del valore medio di riferimento entro i limiti percentuali indicati, l’avvocato riceverebbe un emolumento di misura inferiore a quello calcolato in base ai valori della tariffa del 2004 e addirittura non adeguato all’inflazione attuale.

La diminuzione della misura del compenso all’avvocato inoltre comporterà nel medio periodo una riduzione del gettito del contributo previdenziale con il rischio di provocare uno squilibrio nel bilancio della Cassa di previdenza.

Ciò renderebbe necessario, per garantire l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali – ai sensi del secondo comma dell’art. 9, D.L. 1/2012, cit., in ossequio agli impegni derivanti dal rispetto del principio del “*pareggio di bilancio*” – l’innalzamento della percentuale del contributo minimo obbligatorio, che graverebbe in modo generalizzato su tutti gli iscritti.

In caso di disaccordo tra le parti sul compenso, l’organo giurisdizionale provvederà alla liquidazione delle spese nella misura in cui si riterrà raggiunta la prova (e quindi, liquiderà quelle documentate) non esistendo alcun parametro che le possa surrogare. Si pensi alle spese di trasferta.

Non sono, altresì, compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, mentre, i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.

Per effetto della riforma i diritti e le indennità sono accessori degli onorari e come tali ricompresi nel compenso professionale: “*il Ministero riferisce di aver tratto spunto dalla riforma tedesca del 2004, che ha sostituito la legge federale sulla retribuzione degli avvocati, accorpando le voci di onorari, diritti e indennità e fondendole in funzione di una suddivisione in cinque fasi dei procedimenti giudiziari ...*” (Consiglio di Stato, sez. normativa, parere n. 3126/2012 del 5 luglio 2012, del pag. 2).

Si è già osservato nella parte introduttiva del commento alle norme regolamentari che in Italia l’accorpamento dei diritti e degli onorari nella voce compenso si è tradotto in un ingiustificato e lesivo contenimento delle spettanze all’avvocato.

Nel regolamento è altresì chiarito che “*nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario*”.

Le spese anche quelle per gli ausiliari dell’avvocato (ad esempio CTP o domiciliatario) di qualsiasi natura non sono ricomprese nel compenso.

A opinione di chi scrive l’avvocato avrebbe comunque diritto (anche dopo l’abrogazione delle tariffe e la disposizione che prevedeva il rimborso delle spese generali nella misura del 12,50%) al rimborso delle spese non documentabili perché riferite a costi di gestione dello studio certamente sopportate dall’avvocato per l’esercizio dell’attività.

D’altronde il Regolamento non lo vieta espressamente.

In caso di mancato accordo economico, l’avvocato dovrà provare il proprio operato; va da se che bisognerà contemperare ai fini liquidatori l’onere della prova con il rispetto del segreto professionale.

L’assenza di prova del preventivo di massima, previsto al quarto comma dell’art. 9, D.L. n. 1/2012, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale, come espressamente previsto al sesto comma dell’art. 1 del Regolamento (inserito in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato).

Come in precedenza osservato la disposizione ultima richiamata consente al giudice di valutare discrezionalmente la mancanza della prova del preventivo ai fini della riduzione del compenso professionale.

La legge non chiarisce cosa s’intenda per mancanza di prova del preventivo di

massima; si ritiene che sia sufficiente una dichiarazione sottoscritta dal cliente che attesti la comunicazione del preventivo.

Proseguendo nell'illustrazione dell'articolato, si stabilisce poi che nel caso di incarico collegiale il compenso è unico anche se l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio.

L'aumento previsto potrà applicarsi solo nel caso in cui il conferimento del mandato professionale al collegio difensivo abbia natura fiduciaria sebbene le parti non abbiano voluto accordarsi sul corrispettivo.

Diverso è il caso dell'incarico professionale conferito a una società tra professionisti; in tale ipotesi verrà liquidato dall'organo giurisdizionale il compenso a un solo di essi anche se la prestazione è eseguita da più soci.

Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

Altra novità conseguente alla disciplina regolamentare consiste nel fatto che l'organo giurisdizionale non è obbligato a tener conto delle determinazioni espresse nel parere di congruità dall'Ordine professionale, parere che sarebbe anche difficile oggi formulare data l'ampia discrezionalità concessa al giudice nella liquidazione.

La inidoneità del preventivo comporta che l'avvocato in assenza dell'accordo economico non potrà azionare la domanda di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 633 e seguenti c.p.c. e non avrà altra scelta che incardinare in caso di mancato spontaneo adempimento del cliente un contenzioso ordinario.

## 5. IL “CAPO II – DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AVVOCATI”

### *Articolo 2 – Tipologia di attività*

Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudiziale e giudiziale. Le attività giudiziali sono distinte in attività penale e attività civile, amministrativa e tributaria.

Anche nel Regolamento ritroviamo la classica distinzione delle prestazioni professionali forensi in attività stragiudiziale e giudiziale.

Ritroviamo anche la distinzione tra i differenti settori del penale, civile, amministrativo e tributario.

Tali previsioni fanno pensare che l’approccio alla materia sia stato condotto oltre che con pregiudizio e diffidenza nei confronti della categoria anche attraverso una visione antica della professione.

Infatti, nella realtà di tutti i giorni la sempre maggiore complessità e sofisticazione della legislazione, impone nella pratica forense, anche in ambiti giurisdizionali ben definiti, una preventiva o collaterale attività di assistenza e consulenza specialistica anche in materie differenti.

In una controversia concernente la regolazione di *assets* e di partecipazioni societari si avrà riguardo al parere preliminare del tributarista, per evitare che l’eventuale soluzione proposta con l’azione giudiziaria si trasformi in un *boomerang* per le conseguenze fiscali.

Come chi dovesse avventurarsi in una questione ambientale non potrà limitarsi a considerare l’interesse civilisticamente tutelato, ma dovrà tenere ben presenti sia i limiti derivanti dalle rigide previsioni penali, sia l’interferenza continua nella materia del diritto amministrativo.

Non accade di rado (spesso in relazione a talune materie), ancora, che la tutela giurisdizionale comporti che aspetti della medesima questione vengano devolute a competenze ed a giurisdizioni differenti.

Il modello proposto dal Regolamento è quello classico.

Del resto il riferimento non è stato ad una avvocatura moderna e dinamica, ma ad una figura di avvocato che, nonostante il numero degli iscritti all’Albo, tende a scomparire di fronte ad un tecnicismo sempre maggiore e alla tendenza ad associarsi anche unendo differenti specializzazioni.

Una distinzione tuttavia che mortifica il professionista avvocato ritenendo che la difesa in quel particolare giudizio sia consistita nella mera predisposizione di atti e nella partecipazione all’udienza.

Attraverso queste preliminari osservazioni si comprendono meglio le gravi lacune della riforma che hanno portato a previsioni del tipo: «*Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio.*»

*Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci», ex quarto comma, art. 1, cit..*

Volendo utilizzare il salvabile la previsione contenuta nella norma in commento dovrebbe intendersi nel mero senso di offrire un primo riparto per la determinazione dei parametri applicabili alle differenti attività tenendo conto delle peculiarità di ognuna di queste senza tuttavia poter rappresentare un limite alla corretta valutazione della prestazione professionale nel suo complesso, anche quando questa si concretizzi attraverso la collaborazione di più professionisti in diversi momenti, prima o durante l’intervento dell’autorità giurisdizionale. A questo aspetto dovrà sopperire l’organo giurisdizionale liquidando un compenso adeguato, *ex art. 2233 c.c.*

Tuttavia non sarà facile tenuto conto delle generiche formule utilizzate come

“*valore e natura dell'affare*” oppure “*numero e importanza delle questioni trattate*” alle quali non fanno seguito concreti valori numerici di riferimento.

Ne discende che l'organo giurisdizionale, chiamato a determinare il compenso dell'avvocato ovvero a pronunciarsi sulla liquidazione delle spese giudiziali dovrà applicare anche i parametri riferiti alla fase stragiudiziale qualora questa sia stata in concreto prestata prima dell'instaurazione del giudizio o durante lo svolgimento di questo.

Per fare ciò dovrà tuttavia tener conto dell'apporto di altri professionisti che si siano in concreto avvicinati e confrontati per avere un quadro completo del caso e delineare la migliore strategia per il cliente.

Per fare ciò si dovrà valutare la natura dell'incarico, se fiduciario oppure soltanto tecnico da ausiliario del proprio avvocato, e considerare come scindibile in più fasi autonome le attività concretanti e caratterizzanti l'attività dei vari professionisti incaricati.

Difatti, se la mancanza della prova scritta dell'accordo economico rende nullo ogni accordo sul compenso rimane sempre la costituzione del rapporto professionale tra avvocato e cliente e pertanto quest'ultimo sarà obbligato alla corresponsione del compenso adeguato al principio di cui all'art. 2233 c.c..

Dovranno perciò essere portati a conoscenza dell'organo giurisdizionale tutte quelle attività che con riguardo ai parametri che di seguito verranno indicati, appaiano significative ai fini della corretta liquidazione dei compensi e delle spese giudiziali, avendo cura di allegare la prova documentale dei costi anticipati ovvero degli accordi se raggiunti con il cliente circa le modalità di rimborso delle spese anche se forfettarie.

Così che la distinzione tra attività giudiziale e stragiudiziale serva soltanto per enunciare, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna attività professionale, i criteri per addivenire alla corretta liquidazione del compenso.

Torniamo purtroppo a considerare l'impianto regolatorio inutile per il raggiungimento dei fini che si era proposto, troppo lasciato alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale.

### *Articolo 3 – Attività stragiudiziale*

L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.

Si tiene conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuite allo stesso.

Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.

L'attività stragiudiziale dovrà essere liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.

Ritroviamo quei criteri che abbiano definiti generali qualificanti gli elementi costitutivi della procedura di liquidazione.

Criteri che come detto sono lasciati all'apprezzamento del giudice che li valuterà senza alcun parametro numerico di riferimento e senza alcun obbligo di motivazione.

Ai fini della liquidazione del compenso dovranno essere prese in considerazione anche i risultati e i vantaggi in concreto raggiunti dal cliente per effetto dell'attività professionale prestata a prescindere del valore del singolo affare.

Come può evincersi dalla lettera il giudice dovrà utilizzare parametri nuovi come il valore di mercato attribuito alle unità di ore di lavoro prestato.

Il parametro risulta certamente difficile da oggettivare e così, ancora una volta, spetterà al giudice valorizzare tale riferimento.

Per l'attività stragiudiziale in sede civile, amministrativa e tributaria nella "Tabella A – avvocati" non sono forniti dati numerici circa il valore unitario delle ore che invece ritroviamo nella "Tabella B – avvocati" ai fini della liquidazione dell'attività giudiziale nella fase esecutiva penale. Si ritiene che il giudice sulla scorta del tenore letterale dell'art. 1, primo comma, secondo capoverso (in base al quale: *"l'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso"*), possa applicare tali importi indicativi per liquidare in via analogica il compenso per l'attività stragiudiziale in sede civile, amministrativa e tributaria.

Il richiamo anche al dato del risultato e dei vantaggi in concreto raggiunti dal cliente rendono difficile anche la determinazione a priori del valore della controversia.

In caso di contrasto: come si riuscirà a provare le ore di lavoro effettivamente prestate?

Probabilmente il giudice potrà ricorrere a presunzioni semplici desumibili da parametri quali: *"la natura dell'affare"* o *"il numero e l'importanza delle questioni trattate"*.

Tale principio comporterà importanti differenze nella liquidazione del compenso nei diversi Fori giudiziari potendo tra l'altro essere inteso con riguardo alla realtà dell'economia locale.

Anche in sede stragiudiziale è prevista la possibilità di applicare un aumento del compenso (sino al 40%) quando l'affare si conclude con una conciliazione.

A riguardo si è affermato: *«Viene così valorizzata la componente non conflittuale dell'attività forense, di supporto a una giurisdizione intesa quale extrema ratio, rispetto a quella amichevole, per la soluzione della controversia, in attuazione del principio costituzionale di proporzionalità nell'uso della risorsa giudiziaria a sua volta direttamente connesso con quello del giusto processo e della ragionevole durata collettiva della complessiva dinamica giudiziaria»* ("Relazione illustrativa", cit., pag. 9).

Osserviamo che la previsione premiale si fonda sulla presunzione che l'avvocato per finalità personali svolge una attività che – ponendosi in contrasto con l'interesse e il

bene tutelato dalla norma e in pregiudizio addirittura del proprio cliente – invece di risolvere il conflitto lo alimenta sino magari a portarlo alle estreme conseguenze, ossia trasformarlo in un nuovo caso giudiziario.

La verità è un'altra, l'avvocato si rapporta con il cliente e fa da filtro tra la verità astratta, descritta dal diritto, e quella reale molto spesso basate su parametri diversi.

L'avvocato assiste il cliente, lo guida, lo informa, gli suggerisce una condotta ma questo non significa che l'avvocato possa sostituirsi al cliente, solo questo è il titolare del diritto o dell'interesse, solo questo può esercitare l'azione.

La controversia stragiudiziale, come la causa, non sono voluti dall'avvocato ma dal cliente che magari non si accorda perché semplicemente in quel momento non gli conviene perché magari la controversia gli consente di concludere un affare che altrimenti non concluderebbe; insomma per una ragione non manifesta che l'avvocato conosce e deve comunque soddisfare senza poterlo rivelare.

Perché prevedere un aumento del compenso quando l'avvocato non ha fatto altro che svolgere il suo lavoro?

Lo si premia perché attraverso la formulazione di un accordo di pensa che i privati non eserciteranno l'azione e quindi non promuoveranno un altro giudizio?

Sappiano che anche un accordo può essere concluso per un fine diverso dalla conciliazioni.

Non significa premiare significa accusare d'incapacità, inettitudine o “furbizia” l'avvocato che pur avendo tentato di risolvere il conflitto tra le parti non sia riuscito nell'intento per indisponibilità di queste.

Prima di concludere si rileva che nessuna voce è stata prevista a titolo di ristoro dei costi per vacanza ritenuto *“eccessivamente rigido (anche quando meramente orientativo) rispetto alla complessa varietà dell'attività stragiudiziale, strettamente connessa alle dinamiche di mercato”* (“Relazione illustrativa”, cit., pag. 9).

#### *Articolo 4 – Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria*

L'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva.

Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione.

Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell'art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

Con il Regolamento si è inteso accorpore le voci di onorari, diritti, indennità, fondendole in funzione di una suddivisione in fasi dei procedimenti giudiziari al fine di *“contenere possibili incentivazioni delle lungaggini processuali e favorire l'attenzione al contenimento dei tempi a sua volta correlato al comune valore costituzionale della ragionevole durata dei procedimenti”* (*“Relazione Illustrativa”*, cit., pag. 5).

E' evidente che attraverso il mancato riconoscimento dell'attività procuratoria si vorrebbe fare in modo che l'avvocato, non avendo un corrispettivo economico nello svolgimento di queste attività, collabori attivamente per ridurre i tempi del processo avendone concreto interesse.

La novella pare formata sul pregiudizio per cui l'avvocato nella vigenza del sistema tariffario traesse un qualche vantaggio economico nel ritardare la definizione della controversia giudiziaria.

L'idea di fondo che ha guidato il Legislatore è sintetizzata dal Consiglio di Stato nei seguenti termini: *«... Sempre con riferimento alla professione di avvocato, si rileva l'assenza tra i criteri generali di liquidazione, contenuti nell'art. 4, di un riferimento all'attività svolta dal professionista per ottenere una rapida conclusione del giudizio.*

*Nel precedente sistema tariffario, uno dei maggiori inconvenienti era costituito dall'assenza di criteri di liquidazione legati alla quantità dell'attività svolta, al numero delle udienze, delle memorie e degli altri atti difensivi.*

*Ciò determinava che una maggiore durata del processo finiva per incidere sulla determinazione del compenso, che risultava in questo caso maggiore.*

*Va detto che la maggiore o minore durata del processo non è elemento nella piena disponibilità del professionista, dipendendo in gran parte dall'autorità giudiziaria; tuttavia, per le ragioni anzidette il professionista era disincentivato ad ottenere un giudizio più rapido, risultando in questo caso inferiore il suo compenso determinato sulla base delle tariffe.*

*Il radicale cambiamento derivante dalla eliminazione del sistema tariffario impone di superare anche tale inconveniente e lo strumento è l'inserimento nell'art. 4 dello schema di una disposizione di carattere premiale (aumento del compenso) in caso di rapidità del giudizio, dipendente da scelte processuali dell'avvocato (ad esempio, consenso o richiesta di riti accelerati o rispetto del principio di sinteticità nella redazione degli atti) e di una disposizione penalizzante, in caso di condotta opposta di ostacolo alla accelerazione del giudizio»* (Parere del Consiglio di Stato, cit., pag. 9).

Più avanti nel suo parere il Consiglio di Stato, partendo dalle considerazioni di cui sopra, suggerisce al Ministero della giustizia: *«in coerenza con tale scopo, che la stessa amministrazione intende perseguire, occorre, pertanto, introdurre un nuovo comma dell'art. 4, nel senso di prevedere che: “Qualora l'avvocato ottenga la celere conclusione del giudizio anche grazie alla propria attività, consente ad esempio nel consenso o nella*

*richiesta di riti accelerati o nel rispetto del principio di sinteticità degli atti, il compenso può essere aumentato fino al 50%; il compenso può invece essere ridotto in caso di condotta professionale contraria alla celere definizione del giudizio» (Parere del Consiglio di Stato, cit., pag. 10).*

La proposta lanciata dal Consiglio di Stato di inserire all'art. 4 una previsione premiale in favore dell'avvocato in caso di celere conclusione del giudizio grazie all'attività di questo (per fortuna dato il connotato che il Consiglio aveva attribuito alla previsione) non è stata accolta.

Se si guarda al contenuto della previsione di cui all'art. 9 del Regolamento, se ne possono anche comprendere le ragioni.

Ai fini della liquidazione del compenso l'attività giudiziaria civile, amministrativa e tributaria è stata distinta in fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria e fase esecutiva.

Sul punto il CNF ha osservato che: *«l'art. 4, comma 1, realizza un chiaro travisamento allorché afferma che l'attività giudiziaria civile, amministrativa e tributaria si distingue nelle fasi di studio della controversia, di introduzione del procedimento, istruttoria, decisoria, esecutiva. In particolare la fase esecutiva viene contemplata come un momento necessario dell'attività giudiziaria, mentre è noto che si tratta di una procedura autonoma, che si attiva solo se la parte soccombente non si adegua alla sentenza (così era regolata nella tariffa del 2004). In questo modo le tabelle contemplano tutte una fase che in realtà nella maggior parte dei casi non ha modi di realizzarsi, cosicché il compenso stabilito per l'attività difensiva correlata è solo figurativamente attribuito all'avvocato»* (“osservazioni sulla bozza di DM recante parametri”, cit., pagg. 4 e seg).

Circa il riferimento alle macro aree civile, penale e amministrativo valgono le considerazioni già svolte circa la *ratio* che avrebbe la riforma: offrire parametri per orientare la liquidazione ma non limitare l'ambito di valutazione dell'attività professionale da parte dell'organo giurisdizionale.

Così che, a nostro avviso, ai fini liquidatori il giudice dovrà anche tenere conto dell'eventuale attività giudiziaria (e stragiudiziale) propedeutica alla proposizione del giudizio e liquidarne il relativo apporto al compenso.

Il che è in linea con la previsione di cui all'art. 7 afferente i “*procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi*” in base alla quale il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

Anche per la determinazione dei compensi relativi ad attività giudiziaria vige la regola generale della discrezionalità: il giudice dovrà tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle causa, dell'eventuale urgenza della prestazione.

Al riguardo si è precisato: *«il decreto si propone, anche per gli avvocati, di stabilire dei parametri generali (quali sono ad esempio la complessità, l'importanza, il pregio o l'urgenza dell'opera), e dei parametri specifici, numerici e rapportati all'attività forense davanti ai vari organi giurisdizionali e in funzione del vario valore della causa, in interrelazione tra loro.*

*Per un verso i parametri numerici – che, come anticipato, lasciano marcato spazio all'attività di concreta determinazione giudiziale, con pochi scaglioni e larghe forbici – orientano i parametri generali traducendosi in segnalazione del grado di complessità della prestazione, e, non trattandosi di tariffari, sono aggiornabili giudizialmente nel tempo, tipicamente secondo gli indici ISTAT rilevanti. Per altro verso i parametri generali, che segnano il connotato specifico della liquidazione non tariffaria, possono sempre e*

*motivatamente prevalere sul risultato della determinazione per parametro numerico, appunto non vincolante» (“Relazione illustrativa”, cit. pag. 10).*

In altri termini sarà il giudice che dovrà apprezzare l'attività dell'avvocato, stabilire se si tratta di una attività necessaria utile e pertinente e magari decidere di aggiornare il valore di medio di liquidazione, una volta applicate se nel caso le percentuali di aumento o diminuzione, al costo della vita in base all'indice ISTAT.

In genere per fare questo in un procedimento di sfratto si nomina un CTU!

Diversamente dal D.M. 127/2004 (tariffa professionale previgente), che prevedeva altre due scaglioni dopo quello con valore massimo sino ad euro 1.500.000,00, ora i valori medi di riferimento sono indicati sino a questo importo.

Nel caso in cui la controversia superi il valore di euro 1.500.000,00, il giudice tenuto conto dei valori medi di riferimento riferiti di regola a questo scaglione liquiderà il compenso avuto riguardo al valore, alla natura e alla complessità della controversia, nonché al numero, all'importanza e alla complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva, anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione (per il combinato disposto del nono comma dell'art. 11, e dei commi secondo e quarto, dell'art. 4).

Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio.

Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti.

Nel caso di controversie a norma dell'art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (ossia: la c.d. “*Azione collettiva risarcitoria*”), il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'art. 11.

Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'art. 11.

Ritroviamo anche qui una previsione “premiale” volta ad incentivare l'avvocato a collaborare fattivamente per tendente alla definizione bonaria della vertenza giudiziale.

E' chiaro che il regolamento non limita l'attività dell'organo giurisdizionale che continua a operare con grande discrezionalità ma intende invece disciplinare l'attività forense.

E quindi, in quest'ottica, si giustifica anche la successiva previsione con la quale si ritiene che costituire elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

L'avvocato non ostacola la definizione in tempi brevi del giudizio, l'avvocato difende il proprio cliente e lo fa utilizzando gli strumenti che gli mette a disposizione la legge.

Il giudice in tal modo può indirizzare o addirittura limitare l'attività dell'avvocato con grave pregiudizio del diritto del proprio cliente esponendo anche il difensore ad azioni di responsabilità professionale.

I parametri così introdotti sono per loro natura tali da mettere seriamente in pericolo l'autonomia, l'indipendenza e la libera professione forense.

Con essa sarebbe compromesso il diritto al concreto esercizio del diritto di difesa e vanificato ogni tentativo di vedere rispettato il principio del c.d. “*giusto processo*”, ex art. 111 cost., a cui spesso si è fatto riferimento nei lavori preparatori della riforma.

In nome del libero mercato e della concorrenza si vuole “imbrigliare” l'avvocato.

### *Articolo 5 – Determinazione del valore della controversia*

Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato.

Per controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolarmente conto dell'oggetto e della complessità della stessa.

L'incertezza circa la misura del compenso all'avvocato è data oltre che dalla discrezionalità riconosciuta all'organo giurisdizionale per i profili già evidenziati anche per l'introduzione con la norma in commento di elementi generici non idonei a servire da riferimento per l'individuazione certa del valore della domanda.

In base alle norme il valore della controversia, ai fini della liquidazione del compenso all'avvocato, è determinato tenendo conto delle disposizioni contenute negli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile, avendo riguardo:

- a) nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta;
- b) nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione;
- c) e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata.

In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti “*manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale*”.

Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa è determinato a norma del primo comma quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione.

Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato.

Per controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolarmente conto dell'oggetto e della complessità della stessa.

In effetti, per questa ultima ipotesi il valore medio di liquidazione è quello corrispondente allo scaglione di riferimento (cioè lo scaglione delle cause dinanzi al Tribunale il cui valore è ricompreso tra 25.001,00 ed euro 50.000,00) al quale si applicano percentuali di aumento e di diminuzione diverse da quelle *standard* pari a +150%; -50%.

E quindi non basta individuare lo scaglione per calcolare il compenso effettivo perché gli importi possono diminuire o aumentare e possono essere ricompresi all'interno di tale forbice oppure risultare addirittura più bassi o più alti di questa, dal momento che i dati generici non sono vincolanti per il giudice, *ex art. 1*.

Ancora una volta, il dato essenziale è rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice.

La norma non consente all'interprete di prevedere quale potrebbe essere lo scaglione al quale il giudice farà riferimento per indeterminatezza del criterio di valutazione del valore della causa, né a quanto ammonterà il compenso per l'ulteriore variabile data dalla percentuale di aumento e diminuzione che il giudice riterrà di applicare.

In altre parole, in valore dichiarato per la liquidazione del compenso in sede giudiziale, in base ai criteri di valutazione del giudice, potrebbe anche essere di molto inferiore al valore dichiarato ai fini del contributo unificato previsto dal T.U. in materia di

spese di giustizia e tale da comportare una sensibile contenimento del compenso professionale.

Il problema che si pone per l'avvocato è grande e deve essere visto sotto varie sfaccettature.

Senz'altro l'avvocato che formuli per il suo cliente una domanda di risarcimento danni, ad es., di quattro milioni di euro dovrà adeguare il massimale della propria polizza assicurativa (obbligatoria dal 14 agosto 2013) a quella cifra con conseguente aumento del premio a suo carico, salvo restare scoperto nel caso di danni dovuti ad una sua omissione o negligenza e perciò rischiare di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Infatti, l'art. 5, D.P.R. 137/2012, cit. prescrive: «*il professionista è tenuto a stipulare ... idonea assicurazione per danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale*».

Dunque, non basta stipulare una polizza per la responsabilità occorre, perché prescritto dalla legge, che la polizza sia "idonea" e perciò il massimale garantisca una determinata copertura.

La pratica ci dirà se la responsabilità dell'avvocato in caso di non idoneità del massimale della polizza stipulata sia altrettanto grave quanto il non aver stipulato una polizza.

Allo stato possiamo affermare che al maggior costo e alla maggiore assunzione di responsabilità per l'avvocato non sempre vi sarà un adeguato emolumento: infatti, se la domanda venisse accolta solo in parte, si avrebbe una liquidazione non commisurata alla domanda ma al valore della pronuncia.

Diversamente: cosa avverrebbe se la domanda venisse rigettata completamente o la causa si concludesse con una pronuncia di rito?

L'art. 5 dice: «*Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi ... per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. ...*».

Stando al Regolamento il giudice non potrebbe liquidare il compenso all'avvocato in base al valore della domanda di risarcimento.

E' stato introdotto un criterio che non veniva seguito in passato.

Infatti, la giurisprudenza formatasi al riguardo teneva conto del criterio di cui all'art. 6, D.M. 127/2004 in base al quale: «*... in caso di rigetto della domanda per accoglimento dell'eccezione di prescrizione, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum"*». (Cassazione civile, sentenza 30 novembre 2011, n. 25553).

La giurisprudenza formatasi sul precetto di cui all'art. 6, D.M. 127/2004, non può essere utilizzata in quanto basata su una norma abrogata dall'art. 9, D.L. 1/2012 che non trova corrispondenza nella disciplina vigente.

Il regolamento non dice cosa fare in caso di rigetto della domanda tuttavia una cosa è certa: un valore bisogna stabilirlo.

Le spese di lite verrebbero liquidate applicando i criteri di cui agli artt. 4 e 11 e avuto riguardo allo scaglione della tabella (A o B) di valore pari a quello dichiarato dal giudice che pronuncia il rigetto della domanda.

In tale ipotesi l'avvocato della parte soccombente, in caso di mancato accordo economico, potrebbe ottenere in sede giudiziale la liquidazione del compenso il cui valore potrebbe essere ridotto, addirittura, di oltre il 50%, rispetto a quello calcolato avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art. 11.

Supponiamo che il giudice che pronuncia il rigetto della domanda o definisce il giudizio con una sentenza di rito non abbia liquidato il compenso all'avvocato della parte soccombente.

L'avvocato in questione dovrebbe impugnare il provvedimento per mancata pronuncia sul compenso all'avvocato avendo come antagonista il proprio cliente evidentemente interessato a pagare il meno possibile essendo anche stato condannato alla refusione delle spese giudiziali in favore parte vincitrice.

Quali situazioni potrebbero profilarsi?

- a) nel caso in cui il giudizio si concluda con una pronuncia di rigetto della domanda con dichiarazione del valore della controversia per la condanna alle spese:
  1. l'organo giudiziario successivamente adito potrebbe ritenere che il giudice della sentenza impugnata abbia attribuito alla causa il giusto valore e liquidare il compenso all'avvocato applicando lo stesso scaglione della tabella utilizzato nel precedente giudizio per la condanna alle spese giudiziali;
  2. potrebbe, pur applicando il medesimo scaglione della tabella (punto a.1.), ridurre discrezionalmente l'importo del compenso perché ritenuta abusiva o dilatoria (*ex artt. 4, comma 6, o 12, comma 6*) la condotta dell'avvocato nel corso del processo in quanto di ostacolo alla definizione del giudizio o del procedimento;
  3. oppure, ritenere diverso il valore della controversia e quindi prendere come riferimento un altro scaglione della tabella di valore inferiore a quello utilizzato ai fini della liquidazione delle spese giudiziali e così giungere alla determinazione di un compenso addirittura più basso di quello riferito alle spese giudiziali;
  4. ovvero, il giudice potrebbe applicare lo scaglione riferito al valore della domanda giudiziale (di cui al punto a.3.) e ridurre la spettanza all'avvocato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 6.
- b) in caso pronuncia di rito:
  1. il compenso potrebbe essere liquidato applicando lo scaglione della tabella di cui al punto a.1.;
  2. potrebbe essere applicato lo scaglione della tabella a.1, con la riduzione del compenso, *ex art. 4, comma 6* (per condotta abusiva dell'avvocato);
  3. potrebbe essere applicato lo scaglione di cui al punto a.3.;
  4. potrebbe essere applicato lo scaglione della tabella di cui al punto a.3. e il compenso potrebbe essere ridotto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, per condotta abusiva dell'avvocato;
  5. e addirittura potrebbe aversi l'ipotesi di cui al punto precedente con l'ulteriore riduzione del compenso sino al 50% ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 10 per responsabilità processuale aggravata, *ex art. 96 c.p.c.*

Dalla rassegna dei possibili casi, sviluppata a mero titolo esemplificativo, si vede che l'avvocato, per effetto delle disposizioni regolamentari, non può in alcun modo prevedere la misura del compenso perché non può sapere *ante causam* come si orienterà il giudice nell'individuazione dello scaglione di riferimento e nella valutazione degli altri criteri.

Inoltre, per effetto della riforma, l'avvocato solo per aver tutelato il suo cliente potrebbe venire accusato, proprio da questo (nella veste di controparte nel giudizio di liquidazione del compenso), di aver svolto un'attività professionale abusiva in quanto finalizzata a ritardare la conclusione del giudizio oppure di essersi comportato con negligenza, imperizia nel caso in cui il giudizio si sia concluso con una pronuncia di rito o, addirittura, l'avvocato potrebbe trovarsi a difendersi dall'accusa di responsabilità processuale aggravata, *ex art. 96 c.p.c.*

Tutto al fine di ottenere una riduzione della condanna al pagamento del compenso all'avvocato, tramite la rappresentanza e l'assistenza di altro difensore (avvocato contro

avvocato).

Sarebbe stato meglio che il legislatore avesse previsto che in tali ipotesi all'avvocato non spetti alcun compenso, perché come osservato, il legale che non intendesse rinunciare al proprio emolumento potrebbe ottenere un irrisorio compenso solo dopo un lungo processo e grazie ad una pronuncia infamante.

Potremmo anche giungere ad affermare che i nuovi criteri ermeneutici della condotta professionale dell'avvocato, come quelli introdotti per esempio agli artt. 4 e 12, abbiamo surrettiziamente introdotto un principio di prevalenza dell'interesse pubblico alla celere definizione della vertenza giudiziaria (dal punto di vista del contenimento dei costi a carico dello Stato per la giustizia) rispetto alla tutela dei diritti dei clienti.

Così che si potrebbe persino qualificare in talune ipotesi come incolpevole la condotta dell'avvocato che in ragione di tale interesse pubblico abbia arrecato un pregiudizio al cliente.

Prima di concludere precisiamo che nelle controversie di valore indeterminato o indeterminabile, si tiene particolarmente conto dell'oggetto e della complessità della stessa ai fini della liquidazione del compenso e delle spese giudiziali.

#### *Articolo 6 – Procedimenti arbitrali*

Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere delle stesse.

In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attività stragiudiziale.

Nel caso di liquidazione del compenso per i procedimenti dinanzi agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, si rimanda alle disposizioni afferenti le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere delle stesse mentre nel caso di arbitrato irrituale e analoghi si applicano i parametri previsti per la liquidazione del compenso professionale in attività stragiudiziali.

La distinzione delle modalità per giungere alla definizione del compenso all'avvocato riflette le peculiarità delle due diverse tipologie di arbitrato.

In questi casi non dovrebbero sorgere dubbi con riguardo al valore delle controversie che sarebbe identico a quello cristallizzato nel lodo.

Sempre che il giudice non ritenga di giungere ad altra determinazione avuto riguardo al dato del *“valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”*.

Nel primo caso, ossia di procedimento di liquidazione del compenso per assistenza nel arbitrato rituale, oltre alle disposizioni generali, di cui all'art. 1, si applicheranno i parametri di cui agli artt. 4, *“attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria”*, e 11, *“determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria”*.

Il compenso quindi sarà liquidato in base al valore medio per ciascuna fase determinato in base alla tabella di riferimento relativa all'autorità giudiziaria competente tenuto conto del valore e della natura e complessità per procedimento arbitrale, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione.

Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti con l'arbitrato.

Si applicheranno anche gli aumenti previsti all'art. 4 per il caso in cui l'avvocato abbia prestato la sua attività in favore di più persone con la medesima posizione processuale (aumento che si rammenta è fino al doppio).

Per l'arbitrato irrituale invece si terrà conto della disciplina di cui all'art. 3 rubricato *“attività stragiudiziale”*.

Avranno perciò rilevanza il valore e la natura dell'affare, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati e i vantaggi anche non economici, conseguiti dal cliente nonché dell'eventuale urgenza della prestazione. Anche in sede di liquidazione del compenso per l'arbitrato irrituale o fattispecie analoga ritroviamo il riferimento alle ore complessivamente impiegate per la determinazione valutate secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.

#### *Articolo 7 – Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi*

Fermo quanto specificamente disposto dalla tabella A – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

In base alla disposizione in esame ai fini della liquidazione del compenso all'avvocato che abbia prestato la sua attività in sede giudiziale nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare si applicano le medesime disposizioni previste per il compenso agli artt. 4 e 11 ovviamente rapportati alle peculiari caratteristiche dei procedimenti in esame.

Anche nelle ipotesi in argomento la liquidazione avviene l'attività giudiziale è distinta in fasi (fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva) che verranno prese in considerazione sono nel caso in cui venga effettivamente svolte attività in ciascuna fase.

Il giudice dovrà tenere conto del valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 5, e della natura e della complessità della controversia nonché del numero e dell'importanza e della complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle causa, dell'eventuale urgenza della prestazione.

Inoltre, come per il procedimento ordinario si terrà conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente, tutte circostanze rimesse alla valutazione dell'autorità giudiziari.

Si ritiene che anche nei giudizi in esame, per il chiaro richiamo, all'art. 4, possa essere riconosciuto all'avvocato un aumento fino al doppio dell'emolumento qualora abbia difeso più persone nella stessa posizione processuale nonché il medesimo trattamento quando l'avvocato abbia difeso una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell'art. 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (azione di classe), il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11. Anche nei giudizi in esame costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

### Articolo 8 – Cause di lavoro

Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà.

La formulazione della norma in esame richiede all'interprete di prestare una particolare attenzione.

Al pari di altre contenute nel regolamento stabilisce un criterio generale prevedendo tuttavia la possibilità che ad esso si possa derogare.

Il Legislatore ha prescritto: nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000,00 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà.

Questa è la disciplina alla quale il giudice dovrà attenersi, tuttavia l'organo giurisdizionale, magari in presenza di particolari circostanze non chiarite nel regolamento, né negli atti preparatori di questo, può derogarvi dandone motivazione.

L'Ufficio legale del Ministero di giustizia nel dare conto della necessità di inserire nel Regolamento una tale previsione ha riferito: «... Si tratta di un parametro orientativo volto ad assicurare il principio costituzionale di accesso alla giustizia per la tutela di posizioni fondamentali e a forte connotazione personalistica, usualmente connesse a situazioni di disparità di forze tra le parti coinvolte, come tali considerate sotto vari profili, processuali e sostanziali, dall'ordinamento» (*“Relazione illustrativa”*, cit., pag. 11).

La norma desta molte perplessità.

Tutti dovrebbero essere messi nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto di difesa, per questo esistono gli avvocati, tuttavia, non si comprende perché l'avvocato dovrebbe garantire una tutela al proprio cliente, magari pure facoltoso, addossandosi parte dei costi del giudizio soltanto perché trattandosi di una controversia in materia di lavoro il valore di questa non raggiunge gli € 1.000,00.

A ben guardare il precetto di cui all'art. 8 con la esigenza di rendere concreto il principio costituzionale di accesso alla giustizia per la tutela dei diritti non c'entra niente.

Infatti, non è previsto che la riduzione del compenso sino alla metà sia applicabile solo all'avvocato della parte indigente (o più debole, se si preferisce); la norma colpisce tanto l'avvocato del lavoratore quanto il difensore del datore di lavoro.

In più si prescrive *ex lege* la riduzione del compenso quando, per il valore della controversia e per i criteri introdotti con la riforma, comunque il costo per l'assistenza legale per tutto il giudizio sarebbe di soli 2.100,00 euro<sup>6</sup>.

La cosa curiosa è che il Legislatore ha introdotto una regola ma, come in precedenza osservato, non prevede quali sarebbero le circostanze in presenza delle quali il giudice potrebbe derogarvi: cosa deve provare l'avvocato perché gli venga liquidato il compenso nella misura prevista ai sensi dell'art. 11?

Forse l'avvocato, agendo contro il cliente, dovrebbe fornire la prova che l'applicazione del precetto risulterebbe eccessivamente onerosa e ingiusta nei suoi confronti tenuto conto delle consistenze patrimoniali o di reddito dell'assistito?

In ogni caso l'avvocato per vedersi liquidare il giusto compenso non solo deve provare di aver svolto la sua attività nel rispetto degli obblighi che derivano dal mandato, con i limiti tra l'altro imposti dal segreto professionale, ma deve anche provare l'iniquità della norma rispetto al caso concreto, con il rischio di non vedere comunque accolta la sua domanda perché non ritenuta raggiunta la prova o non degna la ragione addotta per la deroga.

Una cosa è certa: se l'avvocato per essere pagato facesse tutto quello che il

---

<sup>6</sup> Per sviluppare l'importo di euro 2.100,00 indicato si è fatta la somma dei valori medi di liquidazione per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, dello scaglione fino ad euro 25.000,00 del Tribunale civile e non si sono applicati né aumenti, né diminuzioni.

regolamento gli impone di fare perderebbe per sempre il cliente esponendosi tra l'altro al richiamo degli organi disciplinari.

Quindi non rimane che pagare per continuare a lavorare.

Forse lo scopo della riforma è quello di ridurre i costi del contenzioso a favore delle imprese.

Quale avvocato, se non l'avvocato dell'impresa, assumerebbe un mandato difensivo a queste condizioni? Solo l'avvocato che teme di perdere il suo cliente si accollerebbe anche oneri che non sono i suoi, data anche la grande e spietata concorrenza!

Certamente le imprese dato il tenore dell'art. 8, chiederanno e otterranno dagli avvocati convenzioni formate sulla falsa riga della previsione in commento oppure conferiranno il mandato ma si rifiuteranno di sottoscrivere un accordo che preveda un costo superiore per la difesa.

Sorprende che il legislatore non abbia previsto l'obbligo a carico dell'avvocato di informare il cliente al momento della stipula dell'accordo economico (oppure prima con il preventivo di massima) del costo che avrebbe sopportato per la difesa applicando i criteri previsti dal Regolamento.

Forse tale previsione non è stata inserita perché anche il Legislatore è cosciente del fatto che il Regolamento stabilisce molte cose ma non consente di determinare a priori l'ammontare del compenso?

Molti professionisti, parte debole nel tavolo di trattativa sul compenso rispetto al cliente impresa, saranno obbligati a concludere accordi anche non vantaggiosi e vedranno ancor più assottigliarsi il loro margine di profitto e mortificata la propria immagine professionale.

La norma è chiaramente in contrasto con il principio – che potremmo definire *ontologico* dell'avvocato di cui al secondo comma, art. 2233 c.c.: che prescrive: *“in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”*.

In sintesi la norma introduce elementi potenzialmente idonei a produrre effetti distorsivi della concorrenza e, dunque, sarebbe anche contraria ai principi che hanno ispirato la riforma della liberalizzazione delle professioni.

**Articolo 9**  
**Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo**  
**e gratuito patrocinio**

Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale.

La norma disciplina due casi diversi prevedendo per entrambi la regola della riduzione del compenso all'avvocato sino alla metà.

Anche qui, come per la norma precedente, il Legislatore ha implicitamente previsto a carico dell'autorità giudiziaria l'obbligo di motivare la decisione difforme dalla regola.

Le due diverse tipologie di contenzioso sono: le “*controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo*” e “*ogni altra controversia svolta in favore di soggetti in gratuito patrocinio e per quelle ad esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche in sede penale*” accumulate dal fatto che per entrambe è lo Stato a sostenerne tutti gli oneri del giudizio.

Con riguardo alle cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo la scelta di prevedere la regola della riduzione del compenso sino alla metà viene giustificata negli atti preparatori della riforma in base al presunto dato dell'estrema semplicità dell'attività forense derivante dalla standardizzazione della procedura giudiziaria.

Tuttavia la previsione pare abbia lo scopo di provocare un certo disinteresse da parte dell'avvocatura per tali tipologie di contenzioso al fine di ridurre sensibilmente il numero.

Inoltre, attraverso questa previsione si eviteranno cospicue condanne per spese giudiziali e compenso all'avvocato alla parte troppo spesso soccombente: lo Stato.

La norma ci consente di comprendere meglio la ragione per la quale in materia di liquidazione del compenso all'avvocato ai fini dell'attribuzione del valore della controversia *ex art. 5* nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata.

Dal combinato disposto delle previsioni richiamate, artt. 5 e 9, si avranno un contenimento della misura degli importi liquidati con sentenza per indennizzo da irragionevole durata del processo e con essi, conseguentemente, inferiori compensi agli avvocati (e importi per spese giudiziali) da ridursi tra l'altro “*di regola*” sino alla metà.

Non c'è dubbio, il Governo “*ha fatto i compiti a casa*” prevedendo di ottenere:

- riduzione dei procedimenti giudiziari per indennizzo da irragionevole durata del processo non più remunerativi per gli avvocati;
- introduzione di un principio di indirizzo per le autorità giudiziarie di contenimento degli importi da liquidare a titolo di indennizzo per irragionevole durata del processo;
- in ogni caso, contenimento degli oneri conseguenti alle inevitabili condanne attraverso la previsione di misure del compenso professionale contenute per effetto dell'art. 5 e dell'ulteriore riduzione sino al 50% in forza del primo capoverso del primo comma dell'art. 9.

Nella seconda categoria di contenzioso, caratterizzata dal fatto che gli avvocati prestano attività in favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio o ad esso equiparato dal testo unico delle spese di giustizia, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – si pensi alle previsioni di cui agli artt. 115, 116, 117 e 118 del testo unico in parola – rientrano le tipologie più varie e altrettante modalità di esercizio dell'attività

difensiva<sup>7</sup>.

Per tutte queste e sono veramente tante oltre alla riduzione di regola del compenso sino alla metà il Legislatore ha previsto un regime liquidatorio ancora più rigoroso prescrivendo che il giudice tenga specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona offesa.

Si pensi, ad esempio, alla circostanza di dover svolgere la difesa in sede penale in favore di persona irreperibile.

In talune ipotesi certamente l'avvocato non potrà, pur volendo, far sottoscrivere un compenso economico al cliente irreperibile, la sua unica disciplina per la liquidazione del compenso è rappresentata dal Regolamento.

Inoltre, dovrà anche compiere, con maggiore difficoltà che in altri casi, tutta una serie di indagini e di accertamenti di riscontro dei fatti emersi durante queste dettati dalla impossibilità di consultarsi con il cliente e ovviamente garantire a quest'ultimo la migliore difesa.

Il Legislatore conoscendo questi aspetti non soltanto prevede che il compenso all'avvocato debba essere di regola ridotto alla metà ma che dell'enorme attività compiuta dal difensore debba tenersi specifico conto solamente della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona offesa.

In altre parole, il giudice avrebbe il potere di valutare quali tra le tante attività svolte dall'avvocato – ovviamente solo quelle che l'avvocato potrà, nel rispetto del segreto professionale, riferire all'organo giurisdizionale – abbiano concretamente dignità di difesa.

Ciò comporterà inevitabilmente che le decisioni che interverranno sul punto avranno anche valore di qualificare l'attività forense necessaria da quella che – secondo criteri di un'autorità che non ha mai svolto e non ha alcuna competenza in materia di difesa legale – superflua o addirittura irrilevante.

Il sistema previsto dal legislatore deve essere ben compreso dall'avvocato.

Infatti, nelle ipotesi in commento l'avvocato che vorrà vedersi liquidare il compenso dovrà riferire al giudice spiegando nel dettaglio l'attività svolta in favore del proprio assistito come fosse lo Stato il cliente.

Questa attività di rendicontazione dell'attività potrebbe portare a conoscenza del giudice o dell'organo requirente informazioni e dettagli che potrebbero essere usati contro l'assistito.

L'avvocato è messo nelle condizioni di non poter provare la sua attività oppure di doverlo fare stando molto attento a contemperare l'obbligo di informativa imposto dalla disciplina liquidatoria con il rispetto del segreto professionale.

Il rischio è quello tornare davanti all'autorità giudiziaria per difendersi dall'accusa

---

<sup>7</sup> Per essere rappresentati in giudizio sia per agire che per difendersi, le persone non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del *Patrocinio a spese dello Stato* (previsto agli artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - D.P.R. 30/05/2002, n. 115).

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.

Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso quello conseguito dal richiedente.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, anche in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso quello conseguito dal richiedente.

La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art. 92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

La persona offesa dai reati di cui agli artt. 609 - bis, 609 - quater e 609 - octies c.p. (reati sessuali) può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito suddetti.

del cliente, *ex irreperibile*, dell'attività compiuta in violazione dell'obbligo del segreto, questa volta come parte convenuta nel giudizio di accertamento della responsabilità professionale e di condanna al pagamento del risarcimento del danno. Chiaramente il *quantum debeat* in tali ipotesi non si conosce e pur svolgendo attività in favore degli ammessi al gratuito patrocinio si rischia di finire nel banco degli imputati per non avere una polizza assicurativa con massimale idoneo.

Ancora più lavoro e richiesta di maggiore preparazione e professionalità ma non riconoscimento del giusto compenso.

### **Articolo 10 – Responsabilità processuale aggravata e pronunce di rito**

Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura, ovvero, comunque, nei casi di inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

L'art. 10 prescrive al giudice di ridurre il compenso all'avvocato della parte soccombente fino alla metà nel caso di declaratoria di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. ovvero di conclusione del giudizio con pronuncia di rito.

Tale previsione è stata inserita dal Governo nel Regolamento in quanto tali pronunce sarebbero conseguenza di un *“esercizio professionalmente inappropriato dei diritti processuali”*. In particolare con riguardo alle *“pronunce in rito, seppure risulta rispondente al vero che non necessariamente potrebbero essere conseguenza delle premesse professionali appena richiamate, va detto che l'ormai consolidato diritto vivente esclude possano andare a danno della parte i mutamenti giurisprudenziali, posto che in ipotesi di overruling in senso proprio, e cioè processuale, la parte viene rimessa in termini (Cass., S.U., n. 15144 del 2011, Cass., n. 3042 del 2012)”* (*“Relazione illustrativa”*, cit., pag. 11).

La previsione come osservato dal CNF assolve ad una finalità punitiva accostando ipotesi del tutto diverse tra loro: la responsabilità aggravata, che presuppone un accertamento di una responsabilità della parte e il caso della definizione della causa con una pronuncia sul rito: *«... anche là dove l'inammissibilità può essere ragionevolmente ipotizzata, la posizione in concreto della domanda risponde ad un'esigenza fondamentale di tutela del diritto costituzionale di difesa; di più, in alcuni casi si tratta di soddisfare un interesse dell'Ordinamento. Viene in questa prospettiva in considerazione ... l'art. 360-bis c.p.c. che sanziona con l'inammissibilità il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del giudice di merito che sia stata decisa conformemente a precedenti della stessa corte senza che sussistano – ad avviso di quest'ultima – ragioni sufficienti per mutare indirizzo interpretativo. Ciò significa che, a fronte di un orientamento può o meno consolidato, l'avvocato rischierebbe di vedere dimezzato il suo compenso se proponesse un ricorso per cassazione anche quando ritenesse sussistere ragioni che dovrebbero indurre il cambiamento di opinione; il quale, non solo è sintomo di mobilità del diritto e garanzia della sua perenne sintonia con le esigenze mutevoli della società, ma è fenomeno più ricorrente di quanto si ipotizzi ed interessante anche la stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, come dimostrano le sentenze delle S.U. della Corte di cassazione nn. 108/2000 e 23726/2007 in materia di frazionamento del credito che giungono a conclusioni opposte (la seconda negando ciò che la prima consentiva). Nessun ricorso avrebbe dovuto ragionevolmente proporsi in contrasto con l'orientamento della prima sentenza, eppure solo la sua proposizione in concreto ha consentito al Diritto di progredire per pervenire a sanzionare – come a fatto la seconda sentenza – l'abuso del processo integrato dal frazionamento del credito»* (*“Osservazioni sulla bozza di DM recante parametri”*, del 2 luglio 2012, CNF, pag. 6).

Ci domandiamo inoltre, quali sarebbero le ipotesi in presenza delle quali il giudice potrebbe derogare a tale precetto, sapendo tra l'altro che ciò comporterebbe un maggior onere per il cliente?

Se *in primis* il legislatore commette l'errore di equiparare la parte, con le sue responsabilità, all'avvocato, quando ritiene che sia giusto ridurre il compenso al difensore nei casi in cui ricorrano le circostanze per l'adozione di una condanna al pagamento dell'indennità di cui all'art. 96 c.p.c., nel caso di pronuncia di rito non tiene conto del fatto che queste, oltre ad essere necessarie per alimentare il diritto vivente, come osservato dal CNF, non sempre sono giuste, anche il giudice può sbagliare.

Molte pronunce vengono riformate in appello con una statuizione sul merito, superando l'ostacolo erroneamente in precedenza accertato oppure vengono cassate dalla

Suprema Corte di Cassazione con rinvio alla Corte d'appello competente a seguito di accoglimento del ricorso presentato dalla parte; in altre parole, anche i giudici possono sbagliare nel pronunciarsi sull'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda.

In altri termini, quando sbaglia l'avvocato deve parare quando sbagliano i giudici è sempre l'avvocato a rimmetterci.

Non è certamente il caso di banalizzare la portata formidabile delle disposizioni in commento.

Certamente entrambe potrebbero rendere ancora più incerto, oltre il *quantum debeat* del compenso, anche il momento in cui si avrà una pronuncia definitiva sulla liquidazione di questo alla quale poi potrebbe anche seguire una fase esecutiva altrettanto incerta e farraginoso per il pagamento.

Gli avvocati sanno bene quanto tempo debba passare prima che si giunga alla pronuncia incontrovertibile circa l'esistenza dei presupposti della condanna di cui all'art. 96 c.p.c. o sulla verifica della correttezza di una pronuncia di rito.

Potrebbero passare anni e forse sarebbe un ottimo sistema per non tenere i soldi in banca e garantirsi una pensione per la vecchiaia.

## Articolo 11

### *Determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria*

I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla Tabella A – Avvocato, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

Il compenso è liquidato per fasi.

Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.

Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame dei provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.

Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevato, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.

Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo.

Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata Tabella A – Avvocati, per l'atto di precetto, sono ricompresi a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o gli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

Il compenso, ai sensi dell'art. 1, comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale, con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le successioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazioni riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi 2 e 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.

Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa ai beni immobili.

Veniamo con l'art. 11 all'esame dei criteri specifici da adottare in via generale e residuale per la liquidazione della misura del compenso all'avvocato riferita all'attività giudiziale in sede civile, amministrativa e tributaria.

Negli articoli 12, 13 e 14, che saranno commentati nel prosieguo, sono invece descritte le procedure residuali generali per la liquidazione del compenso per l'attività giudiziale in sede penale.

I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli indicati nella Tabella A – Avvocato, allegata al Regolamento.

Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

Quindi il giudice potrà, per effetto delle disposizioni contenute nelle norma da

ultimo indicate, per la determinazione del compenso all'avvocato applicare, in via analogica, i valori contenuti in un'altra tabella, in luogo della Tabella A, con obbligo di motivare la ragione, ridurre o aumentare il valore calcolato in base ai principi generali di cui all'art. 11, tenuto conto ad esempio di quanto prescritto al comma 7, dell'art. 1 («*In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa*»), oppure per effetto della previsione di cui al comma 6, dell'art. 4 («*Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli*»), ecc..

Al secondo comma della norma in commento ritroviamo la disposizione per cui la liquidazione del compenso all'avvocato avviene per fasi.

Abbiamo già osservato quali sono in concreto le conseguenze rilevanti dell'abrogazione della distinzione previgente nel sistema tariffario tra le varie componenti del compenso professionale dell'avvocato (diritti, onorari e indennità).

In base all'attuale disciplina regolamentare il compenso è unitario, i diritti e le indennità in precedenza previste sono ora considerati accessori degli onorari e ricompresi insieme nel compenso.

Quest'ultimo risulterà dalla somma dei valori medi di liquidazione, calcolati dal giudice in base ai criteri generali, le disposizioni particolari sinora illustrati e gli aumenti e le diminuzioni percentuali previste "di regola" nella Tabella A, per ciascun fase del giudizio.

Il sistema regolamentare fondato sul binomio compenso unitario e fasi trarrebbe la sua *ratio* dall'esigenza di contenere i tempi entro i quali risolvere il contenzioso giudiziario: «... *tale obiettivo è stato dichiarato dall'amministrazione nella sua relazione, in cui, con riferimento, all'accorpamento di onorari, diritti e indennità in funzione di una suddivisione in fasi dei procedimenti giudiziari, è stato indicato che lo scopo è quello di "contenere possibili incentivazioni delle lungaggini processuali, e invece favorire un'attenzione al contenimento dei tempi a sua volta correlato al comune valore costituzionale della ragionevole durata dei procedimenti" ...* » (Parere del Consiglio di Stato, del 5 luglio 2012, cit., pagg. 9 e segg.).

Riguardo a ciascuna fase nel regolamento si chiarisce che:

- nella fase di studio della controversia sono compresi, solo a titolo esemplificativo: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
- nella fase introduttiva del giudizio sono compresi, sempre a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio e il relativo esame inclusivo di quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo, memorie, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
- nella fase istruttoria sono compresi, ancora a titolo di esempio: le richieste di prova o controprova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziari pronunciati nel corso o in funzione del giudizio, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziari, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie o altri atti anche connessi nel corso del giudizio, gli atti

necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace inerenti a mezzi di prova, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rileveranno, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate purché non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. Questa, fase sarà valutata ai fini liquidatori quando effettivamente svolta, secondo quanto si dirà nel prosieguo;

- nella fase decisoria sono compresi, fermo il carattere non tassativo dell'elencazione: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale, quale precipitato del titolo decisivo ottenuto;
- nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A – Avvocati, per l'atto di precetto formalmente estraneo all'esecuzione in senso proprio, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

In base al contenuto dell'art. 1, comma 3, si ribadisce che il compenso comprende in modo forfettario ogni attività accessoria (con ciò indicato gli *ex* diritti e indennità delle previgenti tariffe professionali), quali, ad esempio: gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

In altre parole spetterà al giudice in base all'attività in concreto svolta dal professionista liquidare il giusto compenso ricomprendendo in esso anche importi per attività procuratorie ritenute essenziali ai fini della difesa che non sarebbero altrimenti riconosciuti in base al valore medio di liquidazione contenuto nella tabella A.

Come osservato, nel disciplinare le modalità di determinazione del valore medio di liquidazione per la fase istruttoria il legislatore ha previsto che: *«Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevato, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta»*.

Dunque, al giudice viene riconosciuto il potere di valutare l'attività dell'avvocato potendo ai fini della valutazione del grado della complessità della fase non ricomprendere nel valore di riferimento quelle memorie che ritenga meramente illustrative ovvero le

ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte che non siano in concreto utili ai fini della difesa.

Inoltre, il compenso per la fase istruttoria rileva ai fini della liquidazione solo se effettivamente svolta, questo potrebbe far pensare che sebbene le parti abbiano depositato memorie *ex art. 183*, sesto comma, c.p.c., il giudice non ritenendole utili né ammettendo i mezzi istruttori potrebbe non considerarle ai fini della liquidazione del compenso effettivo del difensore.

Come osservato, il comma 9, dell'art. 11, inoltre stabilisce che, ferma la suddivisione in fasi, per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto natura del procedimento, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione. I parametri appena indicati si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione oltre tale valore.

Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa ai beni immobili contenute di regola nella Tabella - A.

Indicazioni giungono dalla norma in esame anche con riguardo alle procedure concorsuali; per queste si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva riferita ai beni immobili.

Nei lavori preparatori della riforma troviamo indicati in maniere generica e a mero titolo esemplificativo alcuni dettagli circa il metodo di liquidazione.

Di seguito riportiamo le c.d. "Fasi e parametri. Metodo": «... *Queste indicazioni sono poi quelle seguite per elaborare i parametri numerici di riferimento.*

*Il dettaglio del procedimento seguito è il seguente.*

*Si è assunto a riferimento, su cui tarare gli parametri numerici (per valore, grado e organo di giudizio), lo scaglione 25.001,00 - 50.000,00 euro, nei procedimenti davanti al tribunale di primo grado e agli organi equiparati della giustizia tributaria. Questo scaglione ha avuto quale termine di riferimento, per la precedente tariffa, lo scaglione, pressoché sovrapponibile, ma lievemente diverso, 25.900,01-51.700,00.*

***Prima fase: studio.***

*Nella bozza CNF settembre 2010 già si segnalava che per la fase di studio può aversi a tipico riferimento, della precedente tariffa, le voci di onorario (tabella A precedente tariffa) studio (n. 12), consultazione (n. 13) e ispezione e ricerca di luoghi e documenti (n. 14). Gli importi degli onorari, incrementati come sopra si è detto, sono stati sommati nel loro valore medio (somma di minimi e massimi, divisione per due), per un totale di circa 1.148. La proposta CNF settembre 2010 segnalava, quale diritto (tabella B precedente tariffa), riferibile a tale fase, solo quello della disamina (n. 2), ma certamente possono imputarsi altre voci di "diritto" quali consultazioni e corrispondenza con il cliente (nn. 21 e 22).*

*Il valore medio di liquidazione, seguendo i criteri metodologici sopra richiamati (esclusione di duplicità di voci, ragionevolezza dei costi), è stato così determinato in euro 1.200.*

*Questo, dunque, il valore medio di liquidazione, su cui orientativamente operare le concrete determinazioni che sono esplicitazione dei parametri generali. Il valore medio di riferimento è logicamente riferibile a tutta l'area valoriale della controversia e non solo alla sua linea media (37.500 euro). Il valore della controversia, d'altra parte, refluirà sulla concreta determinazione della liquidazione, quale parametro generale – e quindi unitamente agli altri – di cui all'art. 4 comma 2, richiamato infatti espressamente dall'art. 11 comma 1.*

*Le variazioni sul valore medio sono orientativamente incanalate, dalla tabella allegata al decreto, entro forbici percentuali come si diceva non inderogabili. I relativi moltiplicatori percentuali della forbice (per questa fase da +60% e -50%) sono stati individuati tenendo conto, sempre orientativamente, dei minimi e dei massimi degli onorari coinvolti nell'elaborazione.*

***Seconda fase: introduzione.***

*Qui la bozza CNF settembre 2010 proponeva di imputare le seguenti voci: (onorari di) preparazione e redazione dell'atto introduttivo anche in risposta (ricorso, citazione, comparsa di risposta) (n. 15 tabella A della precedente tariffa), e, quanto ai diritti (tabella B precedente tariffa): domanda introduttiva, comparsa di risposta e/o intervento (n. 3), rinnovazione o riassunzione della domanda (n. 4), chiamata di terzo in causa (n. 5), autentica di firma (n. 6), esame dell'eventuale procura notarile (n. 7), versamento del contributo unificato (n. 8), iscrizione della causa a ruolo (n. 9), ovvero costituzione in giudizio (n. 10), esame di provvedimenti giudiziali relativi (n. 15, come quelli riferibili al decreto di fissazione dell'udienza o di suo*

differimento o di autorizzazione alla chiamata prima dell'udienza), la formazione del fascicolo (n. 18), le (ulteriori) consultazioni con il cliente (n. 21), la notifica di ogni atto e il relativo esame (n. 23 e n. 24), l'eventuale richiesta di documenti (n. 29). Può aggiungersi l'esame della costituzione in giudizio avversaria riconducibile alla voce n. 11 della tabella A della precedente tariffa.

Seguendo lo stesso metodo sia quanto agli onorari (media: 520 euro) sia in funzione dell'unicità del compenso, con esclusione di ogni duplicazione a qualsiasi titolo (voce n. 3 della tabella B e n. 15 della tabella A); sia in funzione della ragionevolezza del parametro numerico, si è determinato il valore medio di liquidazione in 600 euro.

Va tenuto conto che, logicamente, molte delle voci di diritto sopra elencate, attengono alla complessità della fase, e quindi restano assorbite dal margine di oscillazione del valore medio di liquidazione (pluralità di notifiche, rinnovazione della citazione).

Deve considerarsi, inoltre, che l'unicità del compenso comporta l'assoggettamento del valore medio di liquidazione ai moltiplicatori inerenti alla forbice orientativa abbinata, contro la natura fissa dei precedenti diritti.

Per la forbice delle oscillazioni si è tenuto conto, orientativamente, del margine di oscillazione proprio dei minimi e dei massimi della precedente tariffa per la voce di onorario rilevante (n. 15 della tabella A della precedente tariffa): di qui le percentuali di incremento e diminuzione del 60% e del 50%.

### **Terza fase: istruzione.**

Riprendendo e sviluppando anche per questa fase la bozza CNF settembre 2010, si è considerata, in conseguenza, l'imputazione delle voci di onorario riferibili alle memorie e assistenze alla prova (n. 18 e n. 17), e, tipicamente, quanto ai diritti (tabella B della precedente tariffa), le voci relative a: esame di scritti difensivi anteriori alla pronuncia di ordinanze e sentenze (n. 11), della documentazione prodotta dalla controparte nella stessa cornice temporale (n. 12), istanze, ricorsi o simili (n. 14), esame dei provvedimenti giudiziali (dispositivo) interlocutori (n. 15), dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge (n. 17), assistenza alla parte comparsa davanti al giudice (n. 20), notifica e relativo esame (n. 23 e n. 24), esame dell'interrogatorio formale o non formale della parte (n. 36), e le altre voci relative ai mezzi istruttori, come le intimazioni di testi o le designazioni di consulenti di parte (nn. 26, 27, 28).

L'art. 11, comma 5, penultimo e ultimo periodo, stabiliscono, come anticipato, che «al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta».

Ne consegue che la fase può mancare del tutto, come nelle cause esclusivamente in diritto, o può ridursi al minimo quando manchino memorie o assunzioni di prove costituende, come nelle cause documentali, o quando, tipicamente, le stesse memorie o assunzioni non siano plurime per ciascuna parte. Dal che la particolare semplicità delle cause contumaciali.

Ciò che rileva è dato, comunque, dalle attività difensive necessarie per legge o ad avviso del giudice (incluse pertanto, e tipicamente, quelle conseguenti a eventi processuali incidentali, quali querele di falso o verificazioni di scritture private quando, appunto, non attivate in via principale), e le assistenze alle assunzioni probatorie.

Prendendo spunto ma senza vincoli dal sistema delle precedenti tariffe, ai fini della determinazione del parametro dato dal valore medio di liquidazione si sono quindi considerate tre componenti: un'udienza di trattazione e un'assunzione istruttoria per parte.

Su questo è parametrata una forbice orientativa più ampia rispetto alle altre fasi (+150%, -70%) per l'obiettivo presenza di una più ampia gamma di variabili.

La media delle voci di onorario aggiornato delle voci nn. 16 e 17, porta al risultato di 1.165 euro. Alla luce delle voci relative a diritti, non sovrapponibili, quali l'esame delle deduzioni avversarie, e dei criteri sopra discussi, si è ritenuto ragionevole integrare questo valore medio di liquidazione a 1.200 euro, simmetrico a quello proprio della fase di studio, seppure maggiormente soggetto a modificazioni parametriche per i motivi detti. La fase introduttiva, d'altra parte, costituisce, rispetto alle fasi di studio e istruttoria, rispettivamente un precipitato e una premessa.

### **Quarta fase: decisione.**

Stesso metodo di elaborazione è stato seguito per il parametro numerico della fase decisionale.

Le voci di onorario della precedente tariffa sono relative all'udienza, alla redazione delle difese conclusive, dirette e in replica, e alla discussione, in udienza pubblica o camera di consiglio (nn. 16, 19 e 20 della tabella A), cui può aggiungersi l'iscrizione d'ipoteca giudiziale quale atto che accede direttamente alla tutela inerente al provvedimento finale ottenuto dalla parte (n. 53).

Sui diritti la bozza CNF settembre 2010 imputa le seguenti voci: precisazione delle conclusioni (n. 38, tabella B), e relativo esame di quelle di controparte (n. 39), redazione della nota spese (n. 40), registrazione della sentenza (n. 42), esame del dispositivo e del testo integrale del provvedimento giurisdizionale (nn. 16 e 16), partecipazione all'udienza (n. 19), richiesta di copie (n. 30), deposito atti in cancelleria (n. 31), ritiro

*del fascicolo (n. 32), iscrizione nel F.A.L. (n. 34) e ogni altra registrazione (n. 33).*

*Si è ritenuto ragionevole assumere a riferimento la più scansionata discussione scritta, facendo la media degli onorari relativi all'udienza e alle difese, e aggiungendo le voci dei diritti non ritenuti assorbiti, quali la precisazione e l'esame delle conclusioni avversarie e la registrazione della sentenza, ottenendo la somma di circa 1.600 euro (arrotondamento da 1.616,5 euro). D'altra parte, considerando che per la discussione orale la tariffa precedente stabiliva costi inferiori, anche se la stessa può essere preceduta da note illustrative finali (tipicamente previste dall'art. 429, secondo comma, c.p.c.) e può vedere autorizzate repliche, si è ritenuto ragionevole assumere a valore medio di liquidazione il parametro numerico di 1.500 euro.*

*Per la forbice di oscillazione si è tenuto conto, orientativamente, del margine di oscillazione degli onorari della precedente tariffa, individuando gli incrementi e le diminuzioni di regola operabili in +60% e -50%, in simmetria con le fasi di studio e introduzione.*

***Quinta fase: esecuzione.***

*Per l'esecuzione nulla indicava la bozza CNF settembre 2010, ma si sono assunte a riferimento le voci di onorario sub n. 54 e 55 della tabella A, e le voci di diritti nn. 46-74 della tabella B.*

*Si è quindi considerata la media degli onorari immobiliari (870 euro) e il maggior peso specifico che in questa fase assumono i singoli atti richiesti dalla sequenza esecutiva.*

*Simulando un'ipotesi semplificata di procedimento esecutivo immobiliare, con unicità di voci quanto ai certificati o alle ispezioni ipotecarie o catastali, senza pluralità di esecutati e senza interventi (e fermo restando che l'eventuale incidente cognitivo oppositivo resta estraneo alla fase, quale momento di autonomia e propria, seppur connessa, cognizione), con esito di vendita e distribuzione del ricavato su progetto amichevole, si è ottenuta l'ulteriore somma (da sommare alla precedente) di circa 1.071 euro.*

*Anche considerando il parziale assorbimento che pure per le altre fasi ha determinato l'unicità del compenso, si è quindi ritenuto ragionevole individuare il valore di 1.800 euro per i procedimenti aventi ad oggetto immobili» («Relazione illustrava», cit., pagg. 11 e segg.).*

L'esame del metodo indicato nella Relazione illustrativa a cura dell'Ufficio legale del Ministero della giustizia aiuta l'interprete a comprendere meglio la procedura che verrà adottata in sede giudiziaria per la liquidazione e serve anche come punto di partenza per comprendere i criteri che seguono per la liquidazione delle spettanze all'avvocato che abbia svolto attività stragiudiziale o giudiziale penale.

### *Articolo 12 – Attività giudiziale penale*

L'attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fasi di studio; fasi di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.

Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale udienza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.

Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti.

Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà.

Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.

Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo.

Anche in ambito giurisdizionale penale la liquidazione del compenso avviene per fasi: di studio; di introduzione del procedimento; di istruttoria procedimentale o processuale; decisoria; e fase esecutiva.

Qualora il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato verrà liquidato avuto riguardo all'opera effettivamente svolta.

Quindi il giudice riconoscerà sempre sommariamente, come la disciplina prevede, i valori medi di liquidazione di cui alla Tabella – B, riferiti alla fase effettivamente svolta applicando quegli aggiustamenti che riterrà opportuni in base al caso concreto e ritenuti di giustizia.

Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale udienza della prestazione.

Questi elementi servono anche come indirizzo per la scelta della misura percentuale di aumento o diminuzione da applicare al valore medio di liquidazione indicato nella Tabella – B per ciascuna fase.

Inoltre, ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.

Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Questa è un'altra disposizione che francamente non può accertarsi nell'ambito della naturale dialettica tra avvocato e autorità giurisdizionale poiché consente oggi a quest'ultima di sindacare su questioni che altrimenti non dovrebbero interessare al giudice nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali.

Si tratta di una ingerenza che ancora di più si avvertirà in sede penale e inevitabilmente porterà a forti contrasti.

Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio.

Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti.

Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà.

In questa rassegna, potremmo dire, dei criteri per la liquidazione del compenso ritroviamo una disposizione, come quella appena letta, che non può trovare altra ragione se non nell'esigenza di contenere gli oneri a carico dello Stato.

Certamente l'avvocato sarà chiamato a svolgere un'attività per la quale non riceverà un compenso economico adeguato. Il giudice ha facoltà di disattendere il precetto liquidando un compenso senza applicare alcuna riduzione, tuttavia dovrà motivare questa decisione.

Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.

Abbiamo già affrontato questo problema e osservato che una previsione di questo tenore è inconcepibile in uno stato democratico nel quale è garantito il rispetto e l'effettivo esercizio dei diritti inalienabili dell'uomo.

All'art. 12, ultimo comma, troviamo il richiamo alla disposizione contenuta nel Regolamento all'art. 9, primo comma, secondo capoverso in virtù della quale, come osservato: « *Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale*».

### *Articolo 13 – Parte civile*

**I parametri previsti per l'attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attività giudiziale civile.**

Ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato della parte e del responsabile civile nel processo penale il Regolamento prevede una disciplina mista dei criteri che il giudice può adottare avuto riguardo sempre all'attività in concreto svolta dal legale.

Il significato da attribuire alla norma, dato il tenore letterale del primo comma, secondo capoverso, dell'art. 1, che appunto riconosce all'organo giurisdizionale di poter sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso, deve essere quello di imporre un criterio di prevalenza dell'una e dell'altra disciplina di liquidazione dal momento che la scelta si riflette anche nella utilizzazione di valori di importi diversi se riferiti alla Tabella A o alla Tabella B.

Quindi il giudice dovrà applicare i parametri previsti per l'attività giudiziale penale operano nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio solamente qualora l'attività difensiva *tout court* sia ricomprese nella attività previste nelle articolazioni tipiche delle fasi penali, altrimenti dovrà utilizzare i parametri stabiliti per l'attività giudiziale civile.

Ne consegue che potranno essere applicati anche le regole e i criteri generali di cui all'artt. 1 e 4 tipici delle fasi giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria oppure le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12 proprie delle fasi penali.

#### *Articolo 14 – Determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale*

I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

**Il compenso è liquidato per fasi.**

Nelle fase di studio sono ricompresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività.

Nella fase istruttoria sono ricompresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione di scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.

Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.

Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.

Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.

Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

Il compenso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

**Il compenso è liquidato per fasi.**

- Nelle fase di studio sono ricompresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività.
- Nella fase istruttoria sono ricompresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione di scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.
- Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.
- Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.
- Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.

Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso

viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

Il compenso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

## 6. AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE

### *Articolo 42 – Entrata in vigore*

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'articolo in esame prevede che il Regolamento entri in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ossia dal 23 agosto 2012.

Nel commentare le norme regolamentari abbiamo già avuto modo di chiarire che la tariffa professionale D.M. 127/2004 poteva essere utilizzata dopo l'entrata in vigore del D.L. 1/2012 per la sola liquidazione delle spese giudiziali ed entro i limiti indicati nella disciplina transitoria introdotta in sede di conversione in legge, al terzo comma dell'art. 9, D.L. 1/2012<sup>8</sup>.

Il CNF a riguardo ha affermato che: *«le tariffe professionali, ed in particolare la tariffa forense (DM 127/2004), sono dunque, ancora produttive di effetti e (seppur temporaneamente) applicabili; d'altra parte, i parametri in corso di adozione, dal punto di vista funzionale, altro non sono che un sistema tariffario indicante un insieme di valori di riferimento cui in primo luogo il giudice, ma anche i privati, potranno fare riferimento (è stata infatti rimossa, per la sua evidente irrazionalità la disposizione che vietava di utilizzare i parametri nei rapporti tra privati) per la determinare il compenso. A seguito della legge 248/2006 (c.d. Bersani), infatti, una volta rimossa l'inderogabilità dei minimi, anche le tariffe forensi non indicano altro che valori di riferimento per consentire di determinare il compenso, ferma restando la sua determinazione sulla base della volontà delle parti. Al di là dei nominalismi, dunque, è evidente una sostanziale equivalenza di tariffe e parametri, sul piano della loro comune funzione. Del resto, si consideri che nella parte normativa della bozza di decreto in commento sono esposte regole di liquidazione, di determinazione del valore della controversia, etc. in tutto e per tutto simili, se non identiche, a quelle contenute nella parte normativa del DM 127/2004 col quale sono state approvate le tariffe professionali»* (“osservazioni sulla bozza di DM recante parametri”, cit., pag. 1).

Ne discende che essendo entrata in vigore il Regolamento ai fini della liquidazione delle spese giudiziali non potrà più applicarsi la previgente tariffa professionale e dovranno invece essere utilizzati i criteri indicati nella nuova disciplina.

Discorso a parte per la liquidazione del compenso professionale.

Il CNF giungeva a questa conclusione: *«... la tariffa forense (DM 127/2004) ... pur formalmente abrogata, resterà applicabile anche dopo il termine del periodo transitorio limitatamente ai diritti per le prestazioni rese prima della loro abrogazione, giusta insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “il giudice, quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell'avvocato, deve tenere conto che i primo sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita”* (Cass. 8160/2001). *Quanto sopra in base all'assorbente argomentazione che “gli onorari di avvocato, in considerazione del carattere unitario dell'attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale”* (Cass.

---

<sup>8</sup> Comma terzo, art. 9, D.L. 1/2012: *«Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»*

1010/1996; id. 6275/1988)» (“Osservazioni sulla bozza di DM recante parametri”, cit., pagg. 1 e seguenti).

Le conclusioni a cui è giunto il CNF sono solo in parte condivisibili.

Dobbiamo rilevare che l’abrogazione degli onorari, dei diritti e delle indennità con la previsione del compenso unitario pone indubbiamente diversi problemi interpretativi circa il parametro da utilizzare per la determinazione dell’emolumento all’avvocato nell’ipotesi in cui si debba liquidare un’attività iniziata da questo sotto il regime della previgente tariffa e terminata dopo l’entrata in vigore del Regolamento.

La conclusione a cui è giunto il CNF, fondato sul criterio di irretroattività della norma, *ex art. 11* delle disposizioni sulla legge in generale, sinora seguito in giurisprudenza per la determinazione degli onorari all’avvocato, se adottata, porterebbe l’interprete a liquidare in favore del difensore un importo equivalente alla somma di onorari calcolati in base al Regolamento e di diritti e indennità, determinata in base all’abrogata tariffa forense.

La questione è delicata e molto complessa da risolvere.

Certamente non possiamo formulare una conclusione che abbia dignità di disciplina applicabile al caso poc’anzi prospettato, né vogliamo farlo.

Vogliamo solo fare delle considerazioni che possano servire a comprendere le problematiche che l’interprete sarà chiamato a risolvere.

In primo luogo bisogna rilevare che per quanto autorevole la giurisprudenza esaminata si è formata sulla disciplina del previgente sistema tariffario che prevedeva al massimo un aggiornamento dei valori indicati nelle tariffe per ciascuna relativa voce di onorari, diritti e indennità.

Si trattava di una giurisprudenza favorevole all’avvocato che al momento della liquidazione giudiziale degli onorari riceveva immediatamente un compenso adeguato ai nuovi importi aggiornati in base al procedimento previsto agli artt. 52-55 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 (oramai abrogato).

Lasciando invece alla previgente tariffa il dato rilevante ai fini dei diritti e delle indennità.

Per effetto del Regolamento che ha di fatto abrogato ogni differenza tra diritti, onorari e indennità e introdotto il compenso unico, seguire una procedura come quella suggerita dall’indirizzo giurisprudenziale richiamato sarebbe francamente ingiusto comportando in effetti una ingiustificata duplicazione di alcune voci già ricomprese *ex lege* (anche se in modo forfettario) nel valore medio di liquidazione per diritti (posto a base del procedimento di calcolo dell’emolumento per attività prestata in sede giudiziale).

Ci sono effettivamente dei problemi pratici.

Il giudice non sarebbe in grado di individuare con esattezza le voci dell’attività procuratoria con i relativi importi già ricompresi in modo forfettario nell’importo del valore medio di liquidazione e quindi come potrebbe decurtare questa componente per poi sommare l’importo dei diritti calcolati in base alla tariffa.

Diversamente applicando al caso prospettato la disciplina dettata dal Regolamento si avrebbe una estensione dell’ambito di applicazione di questo rispetto a quanto previsto all’art. 1, senza contare che, come osservato dal CNF, sino all’entrata in vigore della c.d. legge Bersani era fatto divieto all’avvocato di concludere accordi per la determinazione del compenso con il proprio cliente.

Quindi, come potremmo interpretare l’art. 1?

Sarebbe corretto applicare la disciplina del Regolamento solamente per la liquidazione del compenso per attività prestata dopo l’entrata in vigore della legge Bersani con tariffe professionali ancora vigenti?

Rammentiamo che il primo comma dell’art. 1, prescrive: “L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in

*difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso".*

Abbiamo già osservato che le norme regolamentari possono essere applicate dal giudice solo in mancanza di un accordo economico presupponendo l'autonomia negoziale.

In altre parole la mancanza di accordo economico tra le parti deve essere espressione del mancato raggiungimento di una intesa tra queste, non potendosi equiparare la circostanza del mancato accordo tra avvocato e cliente per espresso divieto di legge.

Mentre ci accingevamo a completare il primo volume di commento al Regolamento giungono le prime pronunce di merito che depongono per l'immediata applicazione delle norme regolamentari in tema di liquidazione del compenso professionale<sup>9</sup>.

Tuttavia tali indirizzi mancano di un sufficiente impianto motivazionale per comprendere la ragione di una tale decisione e soprattutto non fanno riferimento alla distinzione tra disciplina *ante* e *post* legge Bersani.

E' evidente che la questione è destinata a rimanere ancora aperta e a suscitare grande interesse per l'interprete ma soprattutto per l'avvocato che dovrà farsi liquidare il compenso.

Al momento di andare in stampa, peraltro, abbiamo notizia della decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, n. 17406 del 12 ottobre 2012, con la quale viene affermato il principio secondo cui *«i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completata la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate»*.

Riportiamo la massima quasi acriticamente, attendendo di verificare l'applicazione che del principio se ne farà nelle sedi di merito.

**Irene Badaracco**  
Avvocato in Roma

*Dato alle stampe il 14 ottobre 2012*

---

<sup>9</sup> Ordinanza TAR Brescia del 10 settembre 2012, n. 1528 in base alla quale si è ritenuto che: *«... con istanza depositata il 9 luglio 2012 l'avv. G.M., difensore di F.M., ammesso al gratuito patrocinio nel ricorso 631/2011 R.G. di questo Tribunale, definito con la sentenza 19 luglio 2012 n°1121, così come da decreto 29 maggio 2012 n°15 della competente Commissione, ha domandato la liquidazione del compenso a lui spettante; ... la materia è disciplinata dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012 n°140, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2012, che ai sensi del proprio art. 42 entra in vigore dal giorno successivo alla propria pubblicazione e ai sensi del precedente art. 41 si applica a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore»*.